SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 136° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 gennaio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994, n. 754.

Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA
il seguente regolamento:

Ar. 1.
Funzioni e compiti

1. L'Istituto superiore di sanità (I.S.S.), oltre alle funzioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267:

a) svolge attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica;

b) esercita attività di consulenza in campo ambientale per quanto attiene la tutela della salute pubblica;

c) provvede all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo;

d) esegue, nei casi previsti dalle leggi, accertamenti ispettivi, controlli di Stato e controlli analitici;

e) compie accertamenti ed indagini di natura igienico sanitaria in relazione all'assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro;

f) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico-sanitario, provvedendo in particolare: alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, prodotti, attività ed opere del settore; alla conservazione, distribuzione e preparazione degli standards biologici; alla classificazione ed all'aggiornamento dell'elenco delle sostanze di cui è vietato l'uso nella pratica sportiva; inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura;

g) esercita vigilanza, limitatamente all'attività di sanità pubblica, sugli istituti zooprofilattici;

h) produce, su richiesta del Ministro della sanità, sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;

i) stipula accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi, per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali;

l) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali riguardanti gli stessi compiti; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanità pubblica;

m) collabora con il Ministro della sanità all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;

n) appronta ed aggiorna periodicamente l'inventario nazionale delle sostanze chimiche e preparati corredati dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente.

Art. 2.
Accordi di collaborazione

1. Il direttore dell'Istituto stipula le convenzioni relative agli accordi previsti dal precedente articolo 1, comma 1, lettera *i)*, indicando il responsabile scientifico dello studio o ricerca, sentita l'apposita commissione del comitato scientifico ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, secondo criteri stabiliti dal comitato amministrativo, sentito il comitato scientifico.

2. Al termine della convenzione il comitato scientifico valuta i risultati dell'attività svolta ed il conseguimento degli obiettivi previsti. I risultati sono di appartenenza sia dell'Istituto, sia della controparte scientifica dell'accordo.

3. I contributi eventualmente pattuiti sono versati alle entrate dell'Istituto e gestiti ai sensi dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

4. I contributi di cui trattasi sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni e servizi, per le missioni e per quant'altro occorre per l'attivita scientifica da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai dipendenti dell'Istituto.

5. La gestione dei predetti fondi avviene su indicazione del responsabile scientifico, secondo i criteri deliberati dal comitato amministrativo.

Art. 3.

Incarichi temporanei di collaborazione

1. L'Istituto ha facoltà di conferire incarichi o affidare servizi a soggetti idoneamente qualificati, scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, ovvero di cittadinanza straniera, per l'attuazione dei programmi scientifici di cui agli accordi di collaborazione del precedente articolo, nonché per la realizzazione dei progetti d'interesse nazionale di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e degli altri programmi di ricerca finalizzata, individuati dal comitato scientifico ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera *a)*, del presente regolamento.

2. Le prestazioni di cui al precedente comma sono espletate senza vincolo di subordinazione e sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare nei confronti degli organi di gestione dell'Istituto. Tali incarichi non comportano osservanza di orari di lavoro, né l'inserimento stabile all'interno della struttura operativa connessa al programma scientifico; possono bensì essere svolti in luoghi diversi dall'Istituto.

3. Le somme necessarie alla retribuzione degli incarichi di cui al presente articolo sono interamente a carico dei contributi accreditati all'Istituto superiore di sanità nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui al precedente art. 2, ovvero dei fondi di cui all'art. 18 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché dei fondi all'uopo stanziati dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

4. Gli incarichi ai sensi del presente articolo sono conferiti con provvedimento del direttore dell'Istituto, ai candidati che abbiano presentato domanda entro quindici giorni dall'affissione di apposito avviso da parte del responsabile scientifico nell'albo dell'Istituto e che siano risultati idonei allo svolgimento dell'incarico.

5. La valutazione di idoneità basata sul *curriculum*, sui titoli o su un eventuale colloquio è operata da apposita commissione giudicatrice, nominata dal direttore dell'Istituto e composta dal direttore dell'Istituto o un suo delegato, in qualità di presidente, e da due ricercatori; un funzionario amministrativo svolge le funzioni di segretario.

6. I compensi per gli incarichi suddetti, sono determinati dal responsabile scientifico in relazione alla speciale competenza richiesta, ai risultati da conseguire, ed alle classi retributive, nei limiti dei minimi e dei massimi stabiliti periodicamente con provvedimento del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Gli incarichi, di cui al presente articolo, possono inoltre essere conferiti a titolo di prestazioni occasionali di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, qualora la particolare natura dell'incarico o l'urgenza lo richiedano.

8. L'Istituto, altresì, procede — con le modalità di cui al presente articolo — ad assunzioni con contratto a termine di personale di ricerca, di personale tecnico e di personale amministrativo secondo le disposizioni vigenti.

Art. 4

Borse di studio

1. L'Istituto superiore di sanità è autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea, diploma universitario o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, entro il limite di spesa di 500 milioni.

2. Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista, mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali.

3. Le borse di studio vengono conferite mediante pubblico concorso e hanno durata annuale, le stesse sono rinnovate per non più di un biennio.

4. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del direttore è composta dal direttore dell'Istituto, o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da due direttori di laboratorio, da due professori universitari, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; un funzionario amministrativo svolge le funzioni di segretario.

5. Le borse di studio sono conferite con provvedimento del direttore dell'Istituto.

6. I requisiti e le modalità di fruizione sono individuati con provvedimento del Ministro della sanità.

7. L'attività svolta durante il periodo di aspettativa per motivi di studio e ricerca, di cui all'art. 51 della legge 7 agosto 1973, n. 519, costituisce titolo di particolare rilevanza ai fini della valutazione, nell'ambito dei concorsi per l'accesso ai profili di dirigente di ricerca e tecnologo dell'Istituto superiore di sanità, relativamente ai settori attinenti a tali attività, qualora essa sia giudicata eccellente dal comitato scientifico. Il comitato scientifico determina i criteri di valutazione di detta attività, secondo i correnti parametri in uso presso la comunità scientifica internazionale.

Art. 5.

Organi collegiali ed individuali

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il comitato amministrativo;

b) il comitato scientifico;

c) il direttore dell'Istituto.

2. Il consiglio dei direttori di laboratorio ed il consiglio di laboratorio, continuano ad esercitare le funzioni di cui agli articoli 10 ed 11 della legge 7 agosto 1973, n. 519, con l'esclusione, per il consiglio dei direttori di laboratorio, di quelle di cui all'art. 10, comma 3, n. 4, della citata legge n. 519 del 1973.

Art. 6.

Comitato amministrativo: composizione e funzioni

1. Il comitato amministrativo è nominato con decreto del Ministro della sanità; è presieduto dal Ministro o per delega da un Sottosegretario di Stato, rimane in carica per tre anni, ed è composto da sei esperti di riconosciuta competenza nei settori di attività dell'Istituto, anche estranei alla pubblica amministrazione dei quali:

a) due designati dal Ministro della sanità individuati tra i dipendenti dell'Istituto con qualifica non inferiore a dirigente di ricerca e/o dirigente tecnologo;

b) uno designato dal Ministro del tesoro;

c) due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome;

d) uno designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

2. È, altresì, componente di diritto del comitato il direttore dell'Istituto superiore di sanità. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un dirigente amministrativo dell'Istituto superiore di sanità.

3. Il comitato si riunisce in adunanza ordinaria una volta al mese ed è convocato in via straordinaria dal Ministro della sanità o dal Sottosegretario di Stato da lui delegato quando ne ravvisi l'opportunità o su richiesta della maggioranza dei componenti.

4. Le sedute del comitato sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alla seduta. Le delibere di cui al seguente comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. I componenti del comitato decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo.

6. Il compenso per i componenti del comitato è fissato con decreto del Ministro della sanità assunto di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il comitato esercita le seguenti funzioni:

a) trasmette con proprio parere, sentito il comitato scientifico, i piani annuali e triennali delle attività per l'approvazione del Ministro;

b) delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo trasmettendoli al Ministro;

c) delibera la ripartizione dei fondi fra le strutture organizzative dell'Istituto, in funzione dei compiti alle stesse attribuite e dei risultati conseguiti nell'espletamento delle attività scientifiche istituzionali, apprezzati secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 7, comma 5, lettera *e)*;

d) esprime parere sui regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Istituto ai sensi dell'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519;

e) esprime pareri in ordine agli accordi di collaborazione di cui all'art. 2;

f) esprime parere sui concorsi da indire, con riguardo alla ripartizione dei posti, ai titoli ad alle materie di esame;

g) esprime il proprio parere ogni volta che gli viene richiesto dal Ministro della sanità o dal direttore dell'Istituto.

8. L'ordine del giorno va comunicato, salvo i casi di urgenza, ai componenti del comitato, almeno sette giorni prima della seduta. L'ordine del giorno e le deliberazioni sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Istituto. L'accesso ai relativi documenti è regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7.

Comitato scientifico: composizione e funzioni

1. Il comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della sanità e dura in carica 3 anni. Esso è composto:

a) dal direttore dell'Istituto che lo presiede;

b) da quindici esperti, anche stranieri, designati dal Ministro della sanità, sentita la conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome, tra personalità scientifiche italiane ed eventualmente straniere;

c) da cinque esperti in rappresentanza del Ministero della sanità, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero degli affari sociali designati dai rispettivi Ministri;

d) dai direttori di dipartimento dell'Istituto;

e) dai direttori di laboratorio dell'Istituto;

f) da tre rappresentanti di ruolo, eletti ogni tre anni, secondo le norme vigenti, da e fra il personale appartenente ai profili di ricercatore o tecnologo o profili superiori, uno per ognuna delle seguenti discipline:

mediche e biologiche;

chimiche e farmaceutiche;

fisiche e tecnologiche.

2. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dirigente amministrativo dell'Istituto.

3. Il presidente del comitato invita alle riunioni esperti dell'Istituto, o esperti esterni anche con cittadinanza straniera, particolarmente competenti nelle materie in esame.

4. Il compenso per i componenti esterni del comitato scientifico è fissato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Il comitato scientifico:

a) esercita attività di consulenza scientifica per l'Istituto in ordine a piani e programmi di attività e formula i pareri previsti dall'art. 6, comma 7, lettera *a)*;

b) esprime parere sulle materie di studio e ricerca per le quali assegnare le borse di studio;

c) esprime parere su quelle parti del regolamento interno che riguardano la struttura scientifica dell'Istituto e, in particolare, la costituzione e la soppressione dei dipartimenti, laboratori e reparti;

d) esprime parere su quanto previsto dall'art. 2, comma 1, in materia di accordi di collaborazione, nonché su tutti quegli argomenti che comunque interessano l'attività dell'Istituto in connessione con il programma sanitario e scientifico nazionale;

e) esprime annualmente valutazione sull'attività di ciascun dipartimento, di ciascun laboratorio, di ciascun laureato facente parte del personale tecnico-scientifico, anche a contratto, avente livello professionale I, II, III, od equivalenti secondo i criteri che predetermina ogni due anni con riferimento ai parametri in uso presso la comunità scientifica internazionale;

f) determina, ogni due anni, i criteri di valutazione di cui all'art. 4, comma 7.

6. Il comitato si riunisce almeno 6 volte all'anno e può articolare i propri lavori anche per commissioni, nominate dal presidente, sentito il comitato stesso. Esse operano nelle materie e con le modalità individuate con il provvedimento di nomina. Per le modalità di funzionamento si applica il precedente art. 6, comma 4.

7. Il parere previsto dall'art. 2, comma 1, in materia di accordi di collaborazione, viene reso da apposita commissione, costituita ai sensi del comma 6 del presente articolo.

Art. 8.

Direttore dell'Istituto

1. L'ufficio di direttore dell'Istituto è conferito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad una personalità scientifica, con esperienza nei settori di competenza dell'Istituto stesso.

2. L'incarico ha durata quinquennale e può essere rinnovato una sola volta con l'osservanza della stessa procedura, tenuto conto dei risultati raggiunti, avuto riguardo a quanto esposto nella dichiarazione programmatica di cui al seguente comma 4, lettera *b)*.

3. Il trattamento economico del direttore dell'Istituto è determinato con decreto del Ministro della sanità in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 14, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e con riferimento ai contratti del comparto ricerca.

4. Il direttore dell'Istituto:

a) attua i programmi generali e realizza gli obiettivi indicati dal Ministro della sanità;

b) entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico indica con una relazione programmatica al Ministro della sanità, al comitato amministrativo, al comitato scientifico, le linee e le priorità che intende perseguire;

c) sovraintende al funzionamento e alle attività dell'Istituto;

d) predispone il piano di attività annuale e triennale ed ogni altra proposta su materie oggetto di delibera del comitato amministrativo;

e) cura la esecuzione delle delibere adottate dal comitato amministrativo;

f) predispone, entro il primo semestre dell'anno successivo, una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente;

h) esercita ogni altro potere di gestione non espressamente attribuito ad altri organi dell'Istituto;

i) conferisce gli incarichi di direttore dei dipartimenti, sentito il comitato scientifico, e di direttore dei laboratori, dei servizi tecnici, di reparto e di ogni altra struttura interna, ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 della legge 7 agosto 1973, n. 519, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

5. In caso di assenza o impedimento le funzioni di direttore dell'Istituto sono esercitate dal direttore di laboratorio dallo stesso delegato o, in assenza di delega, da colui che vanta la maggiore anzianità di servizio nella funzione.

6. Dal direttore dell'Istituto dipende la segreteria tecnica della Farmacopea ufficiale, le cui attribuzioni possono essere affidate ad un direttore di laboratorio.

Art. 9.

Organizzazione dell'Istituto

1. L'Istituto è articolato in dipartimenti, laboratori, servizi generali e servizi tecnici.

2. I laboratori si articolano in reparti; i servizi tecnici si articolano in unità funzionali.

3. I dipartimenti svolgono funzioni di coordinamento di laboratori o servizi al fine del miglior utilizzo delle risorse finalizzate a specifici programmi o alla razionalizzazione dell'attività scientifica dell'ente.

4. La direzione dei dipartimenti è affidata ad un direttore di laboratorio, nominato ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera *i)*, del presente regolamento. Col provvedimento di nomina sono, altresì, individuati i compiti allo stesso affidati, comunque finalizzati alla realizzazione del coordinamento di cui al comma 3 e la durata nelle relative funzioni.

5. Il consiglio di laboratorio di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1973, n. 519, si riunisce altresì mensilmente con la partecipazione di tutti i laureati tecnici per l'esame dello svolgimento dell'attività scientifica.

6. L'articolazione e l'organizzazione interna dell'Istituto sono disciplinate dall'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

Art. 10.

Esercizio finanziario e bilanci annuale e triennale di previsione

1. L'Istituto provvede all'autonoma gestione delle spese. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, in termini di competenza e di cassa, predisposto dal direttore dell'Istituto entro il 10 aprile di ogni anno ed adottato con deliberazione del comitato amministrativo, da inviare al Ministro della sanità entro il 30 aprile, per essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 15 giorni dalla sua deliberazione.

2. Il bilancio di previsione è accompagnato da una relazione che illustra i programmi di attività da realizzare nell'esercizio ed è corredato altresì dei dati sulla consistenza numerica del personale in servizio. Unitamente al bilancio di previsione è allegato un bilancio pluriennale correlato al piano triennale di attività.

3. Il comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, delibera il bilancio triennale contestualmente al bilancio annuale di previsione, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio e a consentire di valutare i flussi delle spese e la loro produttività e proficuità nel rispetto del contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato.

4. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

5. Il servizio di tesoreria dell'Istituto è espletato a mezzo contabilità speciale aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma.

6. Alla contabilità speciale affluiscono tutte le entrate dell'Istituto e alla medesima vengono imputati tutti i pagamenti da farsi per conto di essa.

7. Le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale.

8. Sono vietate gestioni fuori bilancio ad eccezione di quelle previste dalla legge 23 dicembre 1993, n. 559.

9. Le maggiori entrate e le economie di spesa risultanti alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono utilizzate negli esercizi successivi.

10. L'Istituto provvede all'autonoma gestione delle entrate derivanti dalle seguenti voci:

a) tariffe dei servizi a pagamento resi dall'Istituto ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993,. n. 267;

b) quote di cui all'art. 12, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

c) proventi dei contratti di licenza di sfruttamento di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per le cessioni di «know-how» i cui diritti economici appartengono all'Istituto;

d) proventi derivanti dalla vendita dei beni dichiarati fuori uso;

e) altri eventuali proventi.

11. L'istituto, inoltre, provvede all'autonoma gestione delle spese derivanti dalle seguenti voci:

a) spese per organi istituzionali e per il personale;

b) spese per il funzionamento dell'Istituto;

c) spese per l'acquisto di beni e servizi;

d) spese per liti;

e) i contributi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

f) ogni eventuale spesa idonea per realizzare i compiti dell'Istituto.

Art. 11.

Gestione finanziaria

1. Gli impegni di spesa sono assunti dai dirigenti amministrativi secondo la rispettiva competenza sulla base delle assegnazioni disposte dal direttore dell'Istituto ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del creditore, è effettuata dal competente ufficio previa verifica della relativa documentazione.

3. La liquidazione delle forniture dei beni, lavori e servizi, viene operata sulla base del buono di ordinazione vistato dal consegnatario, della richiesta di pagamento o del prospetto di liquidazione e dei documenti attestanti la regolare esecuzione delle relative prestazioni o dei verbali di collaudo.

4. Gli ordinativi sono firmati dal direttore dell'Istituto stesso o dai dirigenti responsabili secondo le rispettive competenze.

5. I titoli di spesa sono inviati direttamente alla sezione di tesoreria tramite l'ufficio centrale di ragioneria.

6. Per i pagamenti all'estero si applicano le vigenti disposizioni normative.

7. L'ufficio centrale di ragioneria, istituito presso l'Istituto superiore di sanità dall'art. 8 della legge 20 giugno 1952, n. 724, esercita il controllo amministrativo-contabile sui provvedimenti di impegno e gli ordinativi di pagamento emessi dall'Istituto stesso.

8. Con provvedimento del direttore dell'Istituto sono nominati il consegnatario ed il cassiere.

9. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

10. Il conto consuntivo della gestione delle entrate e delle spese è trasmesso al Ministro della sanità entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Detto conto è costituito dal conto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dalla relazione sui risultati della gestione predisposta dal direttore dell'Istituto.

Art. 12.

Acquisto di beni e servizi

1. I laboratori e i servizi dell'Istituto superiore di sanità entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario provvedono alla ricognizione del proprio fabbisogno di beni e servizi occorrenti per l'espletamento dell'attività istituzionale. Al relativo coordinamento, sulla base di scale di priorità, prefissate dal direttore, in relazione alle risorse di bilancio, provvede apposita commissione nominata con provvedimento del direttore.

2. È vietato qualsiasi artificioso frazionamento di spesa relativa al medesimo oggetto.

3. La destinazione esclusiva alla ricerca scientifica dei beni è dichiarata dal direttore dell'Istituto, anche in relazione all'applicazione delle aliquote di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

4. L'Istituto superiore di sanità provvede, altresì, direttamente alle forniture d'ufficio, valutando autonomamente la indispensabilità della spesa e la congruità del prezzo.

5. Con successivo decreto del Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con le modalità di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, è emanato apposito capitolato d'oneri generale disciplinante le forniture ed i servizi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 13.

Attività contrattuale

1. L'attività contrattuale dell'Istituto è soggetta preliminarmente a parere vincolante, sulla convenienza giuridico-amministrativa ed economica, di apposita commissione, nominata con decreto del Ministro della sanità, che si esprime su progetti di contratto passivi eccedenti la somma di L. 150.000.000 e che importino spesa fino a L. 300.000.000 per le procedure negoziate e fino a L. 600.000.000 per le procedure aperte, nonché sui progetti di contratti attivi di importo superiore a L. 75.000.000.

2. La commissione di cui al precedente comma, di durata triennale, è composta da un magistrato di Consiglio di Stato, presidente, da due direttori di laboratorio e dal dirigente generale-direttore amministrativo dell'Istituto e da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato, indicato dal ragioniere generale.

3. Per limiti di spesa superiori a L. 600.000.000 per le procedure aperte e L. 300.000.000 per quelle negoziate, l'attività contrattuale è soggetta al parere obbligatorio del Consiglio di Stato, che si esprime sul relativo progetto di contratto.

4. Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sugli atti di transazione di importo superiore a lire 150.000.000, nonché, quando sul contratto si sia espresso il Consiglio di Stato, sugli atti relativi ad inapplicabilità di clausole penali o sospensioni di lavori o prolungamento di termini per cause non previste dal contratto quando la durata della sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini siano indeterminati ovvero vi corrisponda una penalità eccedente L. 80.000.000.

5. La commissione di cui al comma 1 esprime, altresì, parere sui progetti di contratto da sottoporre al Consiglio di Stato, dopo aver proceduto all'analisi dei costi e alla valutazione della rispondenza degli oggetti dei predetti contratti alle esigenze dei laboratori e servizi richiedenti.

6. Fermo restando quanto precede, l'Istituto superiore di sanità provvede direttamente alla vendita dei beni non più utilizzabili o dichiarati obsoleti da apposita commissione, istituita presso l'Istituto.

7. I contratti anche con ditte estere sono stipulati da un dirigente amministrativo in forma pubblica o privata, secondo le vigenti disposizioni di legge o mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

(Il comma 8 non è stato ammesso al visto della Corte dei conti).

Art. 14.

Servizi a pagamento

1. L'Istituto rende a pagamento servizi inerenti alle proprie funzioni. I predetti servizi e le relative tariffe sono determinati con provvedimento del Ministro della sanità, le tariffe devono essere non inferiori ai costi complessivi della prestazione, così come disposto dall'art. 2, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267.

2. Le tariffe delle analisi di revisione già determinate ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, sono assoggettate alla disciplina di cui al comma precedente.

3. I servizi di cui trattasi sono resi solo a seguito del pagamento delle somme secondo la tariffa da parte degli interessati, senza farsi luogo a rimborso alcuno; a modifica di quanto disposto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327.

Art. 15.

Servizi e spese in economia

1. Possono essere eseguiti servizi e disposte spese in economia entro il limite massimo di L. 150.000.000.

2. Le provviste in economia per l'acquisizione di beni e servizi per cui non sia possibile, per ragioni di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, provvedere altrimenti, sono eseguite mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità.

3. Le spese di cui al comma 1 devono riguardare:

a) acquisto di medicinali, sostanze chimiche, biologiche e radioattive, prodotti terapeutici, piante e semi;

b) acquisto di animali per esperimento o per preparazione di sieri e vaccini, nonché dei necessari mangimi e delle strutture per stabulazione;

c) lavori urgenti di manutenzione dei locali adibiti ad uso dell'Istituto superiore di sanità, ivi compresi quelli di installazione di impianti tecnologici di qualsiasi genere;

d) spese per congressi, conferenze, riunioni, convegni ed altre manifestazioni culturali e scientifiche;

e) acquisto, noleggio, manutenzione, riparazione di mezzi di trasporto;

f) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni scientifiche di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

g) spese di rappresentanza e casuali;

h) spese editoriali, di documentazione e di pubblicità, nonché lavori di traduzione e copia qualora l'Amministrazione non possa provvedere con proprio personale, da affidare unicamente ad imprese commerciali;

i) spese postali, telefoniche e telegrafiche e relative a sistemi di trasmissione dati;

l) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, facchinaggio e spese doganali;

m) spese urgenti per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi;

n) spese urgenti per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione e la modifica di macchine per ufficio e apparecchiature scientifiche;

o) spese relative a quant'altro occorra per il funzionamento dei laboratori e servizi dell'Istituto superiore di sanità.

4. Le provviste in economia di importo superiore a L. 5.000.000 debbono essere corredate da una relazione tecnica redatta dal laboratorio o servizio richiedente. Le provviste di importo superiore a L. 10.000.000 debbono, altresì, essere fatte previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte del settore salvo che la specialità della provvista renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta.

5. Ogni lavoro ed ogni acquisto eseguito in economia deve essere dichiarato regolarmente eseguito dal richiedente con certificato controfirmato dal direttore del laboratorio o servizio. Quando la spesa supera L. 50.000.000 i lavori e gli acquisti devono essere collaudati da una commissione di tre componenti.

6. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 520, concernente i servizi e le spese dell'Istituto superiore di sanità da farsi in economia.

Art. 16.

Cassiere

1. Ove occorra, si provvede in contanti, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, al pagamento delle spese casuali, dei sussidi urgenti, delle spese contrattuali, degli anticipi di viaggio, delle minute spese di funzionamento dell'Istituto, nonché di quelle altre spese il cui pagamento si renda necessario ed urgente.

2. Per il pagamento delle spese di cui al comma precedente si provvede mediante ordinativi a favore del cassiere con l'obbligo della resa del conto giudiziale.

3. Per speciali esigenze individuate con provvedimento direttoriale, il cassiere riceve il versamento di somme liquide, vaglia postali e vaglia cambiari della Banca d'Italia intestati all'Istituto, emettendo apposite quietanze in triplice copia numerate in ordine continuativo, per ogni esercizio finanziario. Le somme introitate devono essere versate entro tre giorni alla contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

Art. 17.

Consegnatario dei beni mobili

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di facile consumo, sono dati in consegna — previa sottoscrizione di apposita scheda in duplice esemplare — a dipendenti che ne sono responsabili per debito di vigilanza. Analogamente si procede per le variazioni del responsabile della custodia.

2. L'inventario dei beni è curato dal consegnatario che emette i buoni di carico e di scarico in triplice esemplare, ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

3. Non sono iscritti negli inventari, ma annotati in apposito registro di carico e scarico, gli oggetti che per loro intrinseca natura sono destinati al consumo, sono parti di ricambio di altri beni, ovvero si deteriorano con l'uso, e quelli di modico valore.

4. Il consegnatario restituisce copia del buono di ordinazione all'ufficio amministrativo, vistata e numerata in ordine progressivo, all'atto della consegna del bene.

5. La cancellazione dagli inventari avviene per i beni mobili dichiarati fuori uso per perdita, ovvero per cessione e vendita. Essa è disposta con provvedimento del direttore dell'Istituto, sentita apposita commissione.

6. Il consegnatario opera l'iscrizione dei beni predetti negli inventari o nel registro di facile consumo e deve tenere apposito registro di carico e scarico sulla base della copia del buono di acquisto emesso dall'ufficio amministrativo, della bolla di consegna del fornitore o trasportatore e della copia del certificato di collaudo o regolare esecuzione. Lo scarico è operato sulla base del provvedimento di cancellazione.

Art. 18.

Servizi sociali per il personale

1. Sono attivati, anche mediante convenzione e nel rispetto dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, presso l'Istituto superiore di sanità, un servizio di mensa per i dipendenti, nonché un nido ed un asilo per l'alimentazione e l'assistenza dei figli, di età rispettivamente non superiore ai tre anni e ai sei mesi, dei dipendenti dell'Istituto medesimo.

2. L'onere per l'allestimento ed il funzionamento dei servizi sociali citati è deliberato ogni anno dal comitato amministrativo dell'Istituto che provvede a determinare il contributo — pari al costo dei servizi — da porre a carico dei dipendenti.

3. La gestione della mensa è affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante contratti di durata biennale. Il comitato amministrativo delibera annualmente in ordine al regolamento di accesso alla stessa, all'ammontare dei contributi a carico del personale, alla istituzione di una commissione mensa avente il compito di vigilare e garantire un adeguato livello qualitativo del servizio.

4. In attesa che venga affidato il contratto per la gestione della mensa si ricorre ai buoni pasto.

Art. 19.

Attività formative, di perfezionamento e aggiornamento professionale del personale del Servizio sanitario nazionale

1. La programmazione annuale dei corsi di formazione per gli operatori del Servizio sanitario nazionale è deliberata dal comitato amministrativo dell'Istituto, sentito il comitato scientifico, su proposta del direttore dell'Istituto.

2. A tal fine nei piani di attività dell'Istituto, viene previsto annualmente il numero e la tipologia dei corsi da effettuare per ogni anno, i discenti cui sono rivolti, nonché la durata dei corsi stessi.

3. I corsi di formazione richiesti da altri organismi pubblici e privati sono, di volta in volta, approvati dal comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto; la proposta stessa deve contenere, secondo l'impegno professionale e strumentale richiesto, anche il relativo costo a carico dei richiedenti.

Art. 20.

(Non ammesso al visto della Corte dei conti)

Art. 21.

(Non ammesso al visto della Corte dei conti)

Art. 22.

Organi collegiali

1. Fino all'insediamento degli organi previsti dal presente regolamento restano in carica e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite gli organi previsti dal previgente ordinamento.

2. La nomina dei componenti dei suddetti organi collegiali deve intervenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 23.

Relazione sull'attuazione del regolamento

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il direttore dell'Istituto, con relazione al Ministro della sanità, sentiti il comitato amministrativo ed il comitato scientifico, riferisce sull'applicazione del regolamento, formulando eventuali proposte di modifica volte a migliorare la funzionalità dell'Istituto.

Art. 24.

Dotazioni organiche

Le dotazioni organiche dell'Istituto superiore di sanità, in applicazione dell'art. 5, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono costituite dai posti previsti in conseguenza delle operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni ed alle procedure previste dall'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di cui al decreto interministeriale 27 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1993.

Art. 25.

Rinvio alle norme di contabilità dello Stato

Per le materie non disciplinate dal presente regolamento si applicano le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 26.

Disposizioni normative dell'Istituto superiore di sanità

1. A norma di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, l'Istituto superiore di sanità resta disciplinato dalle seguenti disposizioni:

articoli 2, 3, 10 (ad eccezione del comma 3, n. 4, abrogato), 11, 15, 17, 18, 24, 25, 35, 36, 50, 51, 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente: «Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità»;

art. 8 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, concernente l'ospitalità presso l'Istituto superiore di sanità;

art. 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva;

decreto del Ministro della sanità 21 novembre 1987, n. 528, concernente la riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità;

decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1990, n. 157, concernente la modifica al regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità;

decreto del Ministro della sanità 27 novembre 1990, n. 454, concernente modifiche al regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, approvato con decreto del Ministro della sanità 21 novembre 1987, n. 528;

decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1992, n. 286, concernente modifiche al regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, approvato con decreto del Ministro della sanità 21 novembre 1987, n. 528;

decreto del Ministro della sanità 11 gennaio 1993, n. 134, concernente modifiche, per quanto attiene al numero ed alla denominazione dei reparti del laboratorio di fisiopatologia di organo e di sistema, al regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, approvato con decreto del Ministro della sanità 21 novembre 1987, n. 528.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le altre disposizioni relative all'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, non richiamate nel comma 1, cessano di avere efficacia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della sanità*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 25, con esclusione degli articoli 13, ottavo comma, 20 e 21, ai sensi della delibera n. 153/94 adottata dalla sezione del controllo nell'adunanza del 13 dicembre 1994

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restando invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 267/1993 (Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati la composizione, la durata e il funzionamento degli organi di cui al comma 1, nonché le modalità dell'organizzazione dell'Istituto in strutture operative.

Il regolamento altresì disciplina:

a) i compiti dell'Istituto, coordinando, quelli di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni, con quelli indicati dall'art. 1 del presente decreto;

b) le modalità per la stipula di accordi di collaborazione con altre amministrazioni, enti, associazioni italiane e straniere, che debbono essere sottoposti al vaglio etico e tecnico del comitato scientifico, nonché le modalità per i versamenti dei relativi contributi, utilizzando il sistema della tesoreria unica;

c) le modalità di conferimento di borse di studio;

d) le modalità di realizzazione e gestione dei servizi sociali per il personale dell'Istituto;

e) le modalità di conferimento, gli obblighi e i diritti relativi agli incarichi temporanei di collaborazione, anche a cittadini stranieri, per l'attuazione di programmi di ricerca;

f) l'acquisto e la gestione di beni e servizi, nonché la tenuta dei conti e la gestione della spesa, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico;

g) i servizi a pagamento resi dall'Istituto, con il criterio della copertura dei costi;

h) la verifica dei costi e del rendimento dei servizi dell'Istituto e l'utilizzazione delle risorse;

i) le attività formative, di perfezionamento e aggiornamento professionale rivolte al personale del servizio sanitario nazionale.

— L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari

Note all'art. 1

— Si trascrive l'art 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n 267.

«Art. 1 *(Natura e finalità)*. — 1. L'Istituto superiore di sanità (I.S.S.) è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministero della sanità. L'Istituto è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile. Svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica.

2. L'Istituto:

a) promuove, con compiti di indirizzo tecnico e di coordinamento programmi di interesse nazionale, coerenti con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, nel campo della promozione e tutela della salute, in collaborazione con le regioni e con le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, nonché con enti pubblici e privati di rilevanza nazionale;

b) partecipa anche con propri decreti operativi e contributi finanziari a progetti di attività esteri od internazionali, finalizzati alla tutela della salute pubblica, ovvero a programmi di studio e ricerca di enti e di istituti nazionali;

c) svolge funzioni di certificazione o di accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali nel settore della sanità pubblica;

d) svolge attività di consulenza del Governo e delle regioni per i rispettivi piani sanitari;

e) effettua controlli su vaccini, farmaci e dispositivi medici, alimenti, presidi chimici e diagnostici previsti dalle norme interne e comunitarie;

f) esplica, in collaborazione con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) e con gli altri enti o amministrazioni che si occupano di produzione e impiego dell'energia termoelettrica, nucleare e delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici, attività di consulenza per la tutela della salute pubblica;

g) promuove programmi di ricerca scientifica sui rapporti tra salute ed ambiente;

h) propone programmi e sperimentazioni cliniche di interesse nazionale, da svolgere presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle aziende ospedaliere;

i) assume iniziative di formazione, perfezionamento e aggiornamento sulla salute pubblica e l'organizzazione sanitaria, rivolte al personale del servizio sanitario nazionale e degli organi ed enti di promozione e tutela della salute.

3. Il Ministro della sanità presenta, ogni tre anni, al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Istituto e sul programma per il triennio successivo.

Nota all'art. 2:

— Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267:

«Art. 2 *(Criteri di organizzazione).* — 1. Sono organi dell'Istituto superiore di sanità:

a) il comitato amministrativo;

b) il comitato scientifico;

c) il direttore dell'Istituto.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati la composizione, la durata e il funzionamento degli organi di cui al comma 1, nonché le modalità dell'organizzazione dell'Istituto in strutture operative. Il regolamento disciplina:

a) i compiti dell'Istituto, coordinando quelli di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni, come quelli indicati dall'art. 1 del presente decreto;

b) le modalità per la stipula di accordi di collaborazione con altre amministrazioni, enti, associazioni italiane e straniere, che debbono essere sottoposti al vaglio etico e tecnico del comitato scientifico, nonché le modalità per i versamenti dei relativi contributi utilizzando il sistema della tesoreria unica;

c) le modalità di conferimento di borse di studio;

d) le modalità di realizzazione e gestione dei servizi sociali per il personale dell'Istituto;

e) le modalità di conferimento, gli obblighi e i diritti relativi agli incarichi temporanei di collaborazione, anche a cittadini stranieri, per l'attuazione di programmi di ricerca;

f) l'acquisto e la gestione di beni e servizi, nonché la tenuta dei conti e la gestione della spesa, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico;

g) i servizi a pagamento resi dall'Istituto, con il criterio della copertura dei costi;

h) la verifica dei costi e del rendimento dei servizi dell'Istituto e l'utilizzazione delle risorse;

i) le attività formative, di perfezionamento e aggiornamento professionale rivolte al personale del servizio sanitario nazionale.

3. Il regolamento raccoglie tutte le disposizioni normative relative all'Istituto. Le restanti norme vigenti sono abrogate ai sensi dell'art. 5.».

— Si trascrive l'art. 18 della legge 23 dicembre 1993, n. 559:

«Art. 18 *(Istituto superiore di sanità).* — 1. I contributi derivanti dagli accordi di collaborazione di cui all'art. 2, terzo e quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, nonché i fondi relativi alle attività di cui all'art. 5 del decreto legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, ed all'art. 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, sono gestiti in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. I pareri previsti dalle vigenti norme di contabilità sono sostituiti dal parere del comitato amministrativo dell'Istituto, reso ai sensi della citata legge n. 519 del 1973.

2. Gli atti ed i provvedimenti compiuti nella attività di cui al comma 1 sono sottoposti al controllo consuntivo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti mediante rendiconto annuale finanziario delle spese, reso con modalità di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689».

Nota all'art. 3:

— Si trascrive l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

«2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:

a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:

1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;

2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;

3) Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;

4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;

c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi dell'art. 11 comma 3, lettera *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

— Si trascrive l'art. 2222 del codice civile:

«Art. 2222 *(Contratto d'opera).* — Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV».

Nota all'art. 4:

— Si trascrive l'art. 51 della legge 7 agosto 1973, n. 519:

«Art. 51 *(Collocamento in aspettativa per i motivi di studio o di ricerca).* — Il personale dei ruoli delle carriere tecniche direttive e di concetto dell'Istituto può essere collocato in aspettativa, oltre che per i motivi previsti dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche per i motivi di studio o di ricerca.

Il collocamento in aspettativa per i motivi di studio o di ricerca può essere disposto, su domanda dell'impiegato e su parere favorevole del consiglio dei direttori di laboratorio, dal comitato amministrativo dell'Istituto, previo accertamento che i motivi di studio o di ricerca siano di interesse per l'Istituto stesso.

La durata dell'aspettativa non può superare un anno. Per giustificati motivi il comitato amministrativo, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, può consentire all'impiegato la proroga dell'aspettativa per un periodo non superiore a sei mesi.

L'aspettativa non può essere disposta per un periodo complessivo superiore ad un anno e sei mesi in un decennio.

Al personale dell'Istituto, collocato in aspettativa per motivi di studio o di ricerca, è attribuito il trattamento economico fisso senza diritto al trattamento di missione. Se il dipendente fruisce, in relazione all'attività di studio o di ricerca svolta, di assegni o di borse di studio a carico di altre amministrazioni, anche estere, che al netto superino il trattamento economico fisso di cui è provvisto in Istituto, la eventuale eccedenza di tali assegni viene annualmente versata dal dipendente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

Al personale che ha usufruito dell'aspettativa di cui al presente articolo, non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia se non sia trascorso un anno dalla data di cessazione dell'aspettativa per motivi di studio o di ricerca.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di studio o di ricerca è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza».

Nota all'art. 5:

— Si trascrivono gli articoli 10 ed 11 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

«Art. 10 *(Consiglio dei direttori di laboratorio).* — Il consiglio dei direttori di laboratorio è composto dal direttore dell'Istituto che lo presiede, dai direttori di laboratorio e dal capo dei servizi amministrativi e del personale.

Il presidente del consiglio dei direttori di laboratorio può invitare a partecipare con parere consultivo alle adunanze, in relazione agli argomenti da trattare, i direttori dei servizi, e inoltre, su richiesta di uno o più membri del consiglio, esperti anche esterni.

Il consiglio dei direttori di laboratorio:

1) esamina il consuntivo dell'attività dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate, con le modalità dell'art. 15, dai direttori di laboratorio;

2) formula proposte:

a) sul programma dell'attività dell'Istituto in base alle proposte dei consigli di laboratori;

b) sulla ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali;

c) sul piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;

3) esprime parere:

a) sul coordinamento delle attività dei laboratori e dei servizi gestionali,

b) sulla nomina dei direttori di reparto proposti dal consiglio del laboratorio interessato;

4) *(abrogato)*;

5) esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il presidente lo richieda

Il consiglio dei direttori di laboratorio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del proprio presidente e in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei direttori di laboratorio.

L'ordine del giorno e il verbale delle sedute del consiglio dei direttori di laboratorio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto».

«Art. 11 *(Consiglio di laboratorio).* — In ciascun laboratorio è istituito un consiglio di laboratorio.

Il consiglio è composto dal direttore del laboratorio, che lo presiede, dai direttori di reparto e da un rappresentante per ciascuna delle seguenti carriere tecniche: dirigenti di ricerca e ricercatori, assistenti e segretari tecnici, aiutanti tecnici, ausiliari tecnici.

Il consiglio di laboratorio collabora con il direttore del laboratorio per il coordinamento dell'attività dei reparti.

Il consiglio di laboratorio deve essere consultato dal direttore di laboratorio in merito:

a) all'assegnazione del personale ai reparti e servizi del laboratorio secondo le norme previste dal regolamento interno di cui all'art. 62;

b) alla conduzione tecnica del laboratorio;

c) all'utilizzazione dei fondi ad esso assegnati;

d) alla programmazione dei corsi di perfezionamento.

Il consiglio di laboratorio formula proposte per la nomina a direttore del laboratorio, come previsto dall'art. 35, e per la nomina dei direttori di reparto, come previsto dall'art. 37.

Alle riunioni in cui vengono discusse ed approvate in sede consuntiva e preventiva le attività di ricerca e controllo e la utilizzazione dei fondi partecipano senza diritto di voto tutti i laureati tecnici di ruolo del laboratorio.

Il consiglio di laboratorio si riunisce, su convocazione del proprio presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei direttori di reparto una volta ogni bimestre».

Nota all'art. 6:

— Si trascrive l'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519:

«Art. 62 *(Regolamento interno).* — Con decreto del Ministro per la sanità su proposta del comitato amministrativo e, per le materie di cui al punto 4 del quarto comma dell'art. 13, del comitato scientifico, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, viene emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto; con le stesse modalità si provvede ai successivi aggiornamenti.

Il regolamento interno comprende fra l'altro:

1) la suddivisione dell'Istituto in laboratori, reparti e servizi generali e le loro attribuzioni;

2) le attribuzioni del personale secondo le rispettive qualifiche;

3) la ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali.

Fino all'emanazione del regolamento interno permane l'attuale suddivisione e denominazione dei laboratori».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Note all'art. 8:

— Si trascrive l'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 21 *(Nomina dei dirigenti generali).* — 1. Nei limiti delle disponibilità di organico delle amministrazioni ed enti di cui all'art. 15, comma 1, la nomina a dirigente generale è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a favore di soggetti dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, con qualifica di dirigente dei ruoli delle predette amministrazioni ed enti. La nomina può, altresì, essere disposta in favore di esperti di particolare qualificazione in possesso di requisiti da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, ovvero di persone che abbiano svolto attività in

organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o dai settori della ricerca e della docenza universitaria, dalle magistrature e Avvocatura dello Stato.

2 Nei limiti delle disponibilità di organico, possono essere, altresì, conferiti a persone estranee, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta. A tale personale si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità, nonché il trattamento economico iniziale spettante al dirigente generale di ruolo di corrispondente livello e un'indennità determinata dal Consiglio dei Ministri.

3 Delle nomine e degli incarichi di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli e alle esperienze professionali»

— Si riporta l'art 17, comma 14, del D P.R. 12 febbraio 1991, n. 171:

«Ferma restando l'attuale normativa di stato giuridico, ai direttori generali delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 7 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 compete:

a) per gli enti di ricerca di normale rilievo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento economico omnicomprensivo del dirigente di ricerca;

b) per gli enti di ricerca di notevole rilievo, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento stipendiale di cui alla lettera *a)* del presente articolo maggiorato del 40%;

c) per gli enti di cui all'art. 13, comma 2, lettera *a)*, il trattamento stipendiale di cui alla lettera *a)* del presente articolo maggiorato del 60%, fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti da specifiche disposizioni di legge o che siano determinati dall'ente con deliberazione motivata da sottoporre all'approvazione dei Ministri vigilanti di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica».

— Si riportano gli articoli 35, 36 e 37 della legge 7 agosto 1973, n. 519:

Art. 35 *(Nomina a direttore di laboratorio).* — L'ufficio di direttore di laboratorio è conferito con decreto del Ministro per la sanità, previo parere del comitato amministrativo, su proposta del consiglio di laboratorio, presieduto dal direttore dell'Istituto, ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica.

Tale ufficio ha la durata di sei mesi e può essere confermato con le stesse modalità previste con il conferimento. Alla nomina si provvede entro sei mesi dalla vacanza. Se l'ufficio è conferito ad un direttore di reparto questi non può mantenere la direzione del reparto cui è preposto».

«Art. 36 *(Nomina a direttore di servizio tecnico).* — L'ufficio di direttore di servizio tecnico è conferito con decreto del Ministro per la sanità previo parere del comitato amministrativo su proposta del consiglio dei direttori di laboratorio, ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio si provvede entro quattro mesi dalla vacanza».

«Art. 37 *(Nomina a direttore di reparto).* — L'ufficio del direttore dell'Istituto sentito il consiglio dei direttori di laboratorio su proposta del consiglio di laboratorio ad un dirigente di ricerca, o ad un primo ricercatore, o ad un ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere conferito con le stesse modalità previste per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio stesso si provvede entro quattro mesi dalla vacanza».

— Si riporta l'art 19 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n 29, così come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)* — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3.

2. Gli incarichi in direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, a dirigenti generali in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale.

3. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti di settore e definita con regolamento, ai sensi dell'art. 6.

5. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Nota all'art. 9:

— Vedi nota all'art. 6.

Nota all'art. 11:

— Si trascrive l'art. 8 della legge 20 giugno 1952, n 724:

«Art. 8. — Per i controlli prescritti dagli articoli 168 e successivi del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è costituito presso l'Istituto un ufficio di ragioneria dipendente dal Ministero del Tesoro - ragioneria generale dello Stato»

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Si trascrive l'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13:

«Art. 1. — Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretario generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:

a) nomina dei Sottosegretari di Stato;

b) nomina dei commissari straordinari del Governo;

c) nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

d) approvazione della nomina del governatore della Banca d'Italia;

e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988;

f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato;

g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale;

h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata;

i) nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni;

l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;

m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;

n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale;

o) nomina del capo di stato maggiore della difesa, del segretario generale della difesa e dei capi di stato maggiore delle tre Forze armate;

p) nomina del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;

q) nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari e marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale;

r) nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri;

s) nomina del capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza;

t) nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza;

v) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate;

z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali comunali e nomina dei relativi commissari;

aa) concessione della cittadinanza italiana;

bb) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

cc) provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;

dd) conferimento di ricompense al valore al merito civile, militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;

ee) concessione del titolo di città;

ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;

gg) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;

hh) atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano; previsti dall'art. 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ii) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, è tassativa e non può essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso».

Note all'art. 14.

— Per l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267, si veda in nota all'art. 1.

— Si trascrive l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

«Art. 16 *(Pagamento in misura ridotta)*. — È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione».

— Si trascrive l'art. 20 del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571:

«Art. 20. — Quando per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, l'interessato, per ogni richiesta di revisione dell'analisi ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è tenuto a versare la somma di L. 70.000 alla competente tesoreria provinciale e ad allegare la relativa ricevuta alla domanda di revisione. Detto importo è aggiornato ogni anno, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat. L'aggiornamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le analisi di revisione sono eseguite:

dall'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti per le analisi dei mosti, dei vini, degli aceti, degli agri e degli altri prodotti alcolici;

dall'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara per le analisi chimiche degli oli e dei grassi ad eccezione del burro;

dall'Istituto sperimentale lattiero caseario di Lodi per le analisi chimiche del burro e dei formaggi;

dall'Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma per le analisi dei prodotti per l'alimentazione degli animali;

dall'Istituto sperimentale agronomico di Bari - sezione di Modena, e dall'Istituto di industrie agrarie dell'Università degli studi di Bologna per le analisi botaniche;

dall'Istituto sperimentale per la zoologia di Firenze - sezione di Roma, per le analisi del miele;

dall'Istituto nazionale della nutrizione di Roma per le analisi delle paste alimentari, zuccheri, conserve vegetali ed analcolici;

dall'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma - sezione di Vercelli, per le analisi del riso;

dall'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma per le analisi di tutti gli altri prodotti agrari e sostanze di uso agrario.

Nelle materie diverse da quelle attribuite agli Istituti indicati nel precedente comma, le analisi di revisione sono eseguite:

dal Laboratorio centrale delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze,

dall'Istituto superiore di sanità».

— Si trascrive l'art 19 del D.P.R 26 marzo 1980, n 327:

«Art. 19. — L'istanza di revisione d'analisi di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge è diretta dall'autorità competente ai sensi dell'art 3, comma 1, n 2), del presente regolamento.

Qualora l'istanza di revisione riguardi analisi disposte dai medici o veterinari preposti rispettivamente agli uffici di sanità marittima ed aerea e agli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, la stessa deve essere rivolta al titolare del servizio. Le istanze di cui ai precedenti commi debbono indicare il numero e la data del verbale di prelevamento e contenere l'eventuale nomina di un difensore di fiducia.

All'istanza deve essere allegata la quietanza del deposito previsto effettuato presso la tesoreria provinciale per spese di analisi nella misura di cinquantamila per ogni voce elencata nell'allegato *A* paragrafo 1, del presente regolamento e a disposizione dell'Istituto superiore di sanità.

L'esito della revisione sarà comunicato agli interessati senza ritardo a cura dell'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art 3 del presente regolamento.

Nel caso in cui la revisione non confermi le conclusioni dell'analisi di prima istanza, la quietanza della somma versata deve essere restituita ai fini del rimborso del deposito provvisorio; nel caso di conferma, la somma viene versata sull'apposito capitolo di bilancio dell'Istituto superiore di sanità, dopo la condanna definitiva o la oblazione.

Nella procedura di revisione di analisi si applicano, in quanto compatibili, le garanzie stabilite per gli atti peritali degli articoli 304, 304-*bis*, *quater* e 390 del codice di procedura penale».

Nota all'art. 15:

— Il D.P.R. 18 luglio 1975, n. 520, approvava il regolamento di disciplina dei servizi e delle spese dell'Istituto superiore di sanità da farsi in economia.

Nota all'art. 16:

— Si trascrive l'art. 6 del D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718:

«Art. 6 *(Compiti dei cassieri)*. — I cassieri devono provvedere, su richiesta dei competenti uffici, al pagamento delle spese casuali e dei sussidi urgenti, delle spese contrattuali, di anticipi sulle spese di viaggio e indennità da corrispondersi a impiegati dell'amministrazione od a persone comunque incaricate di missioni per conto dello Stato, nonché delle spese di manutenzione e ripartizione di locali, di acquisto di libri, giornali e periodici gravanti su capitoli di bilancio non amministrati dal Provveditorato generale dello Stato.

Provvedono inoltre a pagare, su richiesta del consegnatario, le minute spese d'ufficio nei limiti stabiliti dal Provveditorato generale dello Stato, nonché le altre per le quali siano di volta in volta ad esse assegnati i relativi fondi dal Provveditorato medesimo.

Provvedono infine ad effettuare il pagamento delle altre spese che debbono eseguirsi in economia a norma degli speciali regolamenti previsti dall'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

Nota all'art. 17

— Si riportano gli articoli 19 e 20 del D P.R. 30 novembre 1979, n. 718:

«Art. 19 *(Inventari)*. — I beni mobili devono essere iscritti in inventario a cura del consegnatario.

L'inventario è redatto in originale e duplice copia. L'originale, sottoposto al visto della competente ragioneria centrale, regionale o provinciale dello Stato, e restituito al consegnatario.

I consegnatari devono provvedere alla rinnovazione degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni, quando il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ravvisandosi le necessità, la disponga.

Il consegnatario deve tenere il giornale degli aumenti e delle diminuzioni dei beni mobili, può tenere anche scritture sussidiarie per categorie, con registri o schede, previa autorizzazione del direttore della competente ragioneria».

«Art. 20 *(Buoni di carico e scarico)*. — Per le iscrizioni in inventario dei beni mobili, nonché per le relative operazioni di discarico, è utilizzato apposito bollettario dei buoni di carico e scarico a tre sezioni.

Le tre sezioni devono essere impiegate come segue:

la prima (matrice) rimane agli atti;

la seconda (buoni di carico e scarico) è allegata al prospetto riassuntivo di cui al successivo art. 21, per essere quindi annullata e restituita dalla competente ragioneria;

la terza (scontrino del buono) è destinata ad essere unita a corredo delle fatture relative a forniture ovvero ai provvedimenti di discarico dell'inventario.

Nel caso di forniture eseguite dal Provveditorato generale dello Stato, il consegnatario deve trasmettere lo scontrino direttamente allo stesso Provveditorato»

Nota all'art. 18

— Si trascrive l'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 537.

«Art. 9 *(Patrimonio pubblico)*. — 1. È abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici.

2. L'uso di beni pubblici può essere consentito ad associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, se previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonché ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è aggiornato eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, o degli organi corrispondenti, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone. A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli stessi canoni sono aggiornati in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nell'anno precedente. Per gli alloggi ai quali si applicano canoni in misura superiore a quelli risultanti dal presente articolo restano valide le normative in vigore. Alle fissazioni dei criteri per l'applicazione dei commi precedenti e del presente comma si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreti dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro delle finanze e dei lavori pubblici. Sono esclusi gli immobili e le parti di immobili destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a esigenze di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonché gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.

4. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e del D.Lgs. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10% ed il 40% delle entrate recate dal comma 3 del presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati, rispettivamente, nella manutenzione straordinaria degli stessi, e nella realizzazione, a cura dei dicasteri stessi, di altri alloggi.

5. Con decreto dei Ministri, interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di alloggi con riguardo alle loro condizioni economiche. L'adeguamento di cui al comma 3, nel caso in cui il canone sia superiore all'attuale, non si applica agli inquilini ultrassessantenni, ai portatori di handicap ovvero quando uno dei componenti del nucleo familiare ivi residente sia portatore di handicap nonché alle persone titolari di un reddito complessivo pari o inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3.

6. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme dirette ad alienare i beni pubblici, ivi compresi quelli destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale e culturale, e ad esclusione degli immobili e delle aree vincolati od individuati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.Lgs. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ovvero ad assicurare la mobilità del personale della difesa, con priorità per l'alienazione di terreni e fabbricati di uso abusivo o inutilizzati.

7. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e dalla futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente divorziate o separate, possono mantenere la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.

8. Il capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici è ridotto di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (IMPDAP) predispongono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da reddito a cominciare da quello abitativo, in conformità alla normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali programmi sono soggetti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e debbono garantire cespidi liquidi non inferiori a complessive lire 1.500 miliardi, per ciascuno degli enti predetti, nel triennio 1994-1996. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità di utilizzazione dei suddetti cespidi liquidi, nell'ambito dei piani di impiego annuali delle disponibilità di cui al comma 11.

10. Al fine di non determinare squilibri nel mercato immobiliare, gli enti di cui al comma 9 concordano, sulla base dell'individuazione dei beni da dismettere, i rispettivi programmi di vendita; le relative delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Per dette alienazioni, gli enti sono autorizzati a costituire apposita società con rappresentanza paritetica degli enti.

11. Per il triennio indicato al comma 9 del presente articolo, nei confronti degli enti di cui al medesimo comma 9 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, piani di impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministri stessi.

12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, con riguardo alle loro condizioni economiche, nonché definite le procedure per la valutazione dei relativi beni immobili».

Note all'art. 24:

— Si riporta l'art. 5, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: «25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, nonché dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171».

— Si trascrive l'art. 13 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171:

«Art. 13 *(Ordinamento del personale).* — 1. In applicazione dell'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, l'ordinamento del personale degli enti e delle istituzioni di ricerca e sperimentazione è articolato su 10 livelli professionali secondo la collocazione dei profili professionali di cui all'annessa tabella 1 che costituisce parte integrante del presente accordo.

2. Distribuzione dotazioni organiche:

a) Per i profili dei dirigenti amministrativi la dotazione organica complessiva annessa ai livelli II e III è attribuita nella misura massima del 40% per il profilo di dirigente di prima fascia. La dotazione organica del profilo di dirigente generale o prevista soltanto per il C.N.R., l'I.N.F.N., l'I.S.T.A.T., l'I.S.P.E.S.L., l'I.S.S. ed è determinata da tali enti in sede di definizione dell'ordinamento dei servizi. Il profilo di dirigente di prima fascia è previsto oltre che per gli enti sopraindicati, per gli enti già classificati di notevole rilievo ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Gli enti già classificati di normale rilievo possono prevedere soltanto il profilo di dirigente (III livello).

b) Per i profili dei ricercatori e dei tecnologi la rispettiva dotazione organica, da sottoporre ad approvazione con le procedure indicate al successivo comma 4 per il contingente complessivo, è distribuita nella misura massima del 20% e 40%, relativamente ai profili del I e II livello. La dotazione organica di detti profili di ricercatore, non può essere, in ogni caso inferiore rispettivamente al 10% e al 30% della dotazione complessiva sia dei profili di ricercatori sia dei profili di tecnologi. La dotazione complessiva dei profili di tecnologi non potrà essere superiore al 40% della sommatoria delle dotazioni organiche dei profili di ricercatori e tecnologi.

c) Per i profili insistenti sui livelli IV e X, la dotazione organica è complessiva per ciascun profilo ancorché distribuita in percentuali predeterminate su più livelli.

Ai fini di eventuali assunzioni, ferme restando le percentuali di pertinenza dei vari livelli, possono essere utilizzati sul livello iniziale i posti che risultano scoperti negli altri livelli relativi allo stesso profilo.

d) La dotazione organica complessiva del profilo di funzionario di amministrazione è attribuita nelle misure del 50% e sul livello IV e del 50% sul V livello.

e) La dotazione organica complessiva del profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca è distribuita nella misura del 25% sul IV livello, 35% sul V livello e del 40% del VI livello.

f) La dotazione organica complessiva del profilo di collaboratore di amministrazione è attribuita nelle misure del 20% sul V livello, del 30% sul VI livello e del 50% sul VII livello.

g) La dotazione organica complessiva del profilo di operatore di amministrazione è distribuita nella misura del 20% nel VII livello, del 30% nell'VIII livello e del 50% nell'XI livello

h) La dotazione organica complessiva del profilo di operatore tecnico è distribuita nelle misure del 20% sul VI livello, del 30% sul VII livello e del 50% dell'VIII livello.

i) La dotazione organica complessiva del profilo di ausiliario tecnico è distribuita nelle misure del 20% sull'VIII livello, del 30% sul IX livello e del 50% sul X livello.

l) La dotazione organica complessiva del profilo di ausiliario di amministrazione è distribuita nelle misure del 50% sul IX livello e del 50% sul X livello.

3 Accesso a progressione di livello:

a) Per i profili professionali di ricercatore e di tecnologo, per ognuno dei quali non è ammessa mobilità da altri profili, l'accesso ad ognuno dei livelli I, II e III è previsto esclusivamente attraverso concorso pubblico.

b) Per tutti gli altri profili, salvo i profili dirigenziali per i quali si seguono i criteri di cui al presente articolo, lettera *c)*, l'accesso è previsto dall'esterno per il livello di base Gli enti o istituzioni in presenza di specifiche esigenze funzionali possono procedere ad assunzioni dall'esterno anche per collaboratore tecnico e funzionario d'amministrazione - IV livello - nel limite del 5% della dotazione di livello del profilo interessato Per questi profili professionali la progressione di livello avverra mediante procedure concorsuali e/o criteri sull'accertamento del merito e della professionalità nei confronti del personale rivestente il profilo interessato, che abbia maturato, rispettivamente, sei anni di servizio per ogni livello del profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, operatore tecnico e ausiliario tecnico e cinque anni di servizio per ogni livello dei profili di funzionario di amministrazione, collaboratore di amministrazione, operatore di amministrazione e ausiliario di amministrazione. Le procedure e i criteri di cui sopra saranno determinate dai singoli enti ed istituzioni. Non è ammessa mobilità tra i predetti profili. Nei pubblici concorsi il 25% dei posti è riservata al personale dipendente in possesso del titolo di studio richiesto dal bando ed appartenente a profilo per il quale è previsto il titolo di studio pari o immediatamente inferiore.

c) I posti del profilo di dirigente (III livello professionale) disponibili al 31 dicembre di ogni anno sono conferiti con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo nel limite massimo del 50% per concorso speciale per titoli ed esame riservato al personale del ruolo ad esaurimento e ai funzionari di amministrazione con almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo, e per il 50% previo concorso pubblico per titoli ed esame cui può partecipare personale interno con cinque anni di servizio nel profilo di funzionario di amministrazione ed esterno all'ente, purché in possesso del diploma di laurea e di specifica esperienza di lavoro equipollente a quella di funzionario di amministrazione. Il concorso pubblico precede il concorso speciale e gli eventuali arrotondamenti per la determinazione dei posti da mettere a concorso sono effettuati a favore del concorso pubblico. I posti di dirigente di prima fascia disponibili al 31 dicembre di ogni anno sono conferiti con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo, previo concorso per titoli riservato ai dirigenti con almeno tre anni di servizio nel III livello professionale. La nomina a dirigente generale (I livello professionale) è disposta per un contingente numerico del 50% dei posti disponibili fra i dirigenti di prima fascia con almeno tre anni di effettivo servizio nel II livello professionale e qualifiche equiparate, per l'ulteriore contingente previo concorso pubblico per titoli cui può partecipare il personale dirigente dell'ente o esterno in possesso del diploma di laurea e di idonei requisiti professionali. Nel primo concorso speciale per l'accesso al profilo di dirigente (III livello professionale), il 25% dei posti è riservato al personale del ruolo ad esaurimento.

4. Rideterminazione dotazioni organiche:

a) Tutti gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 9 della legge n. 168/89, ad eccezione degli istituti indicati nelle successive lettere *b* e *c)* provvedono, sulla base del nuovo assetto ordinamentale e delle esigenze funzionali ed organizzative, a deliberare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,le nuove dotazioni organiche dei profili, senza alcuna unificazione o diversa collocazione dei medesimi. Le delibere sono soggette alle approvazioni dei Ministeri vigilanti di concerto con i Ministri del tesoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della funzione pubblica

b) Le dotazioni organiche dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, senza alcuna unificazione o diversa collocazione.

c) Le dotazioni organiche dell'Istituto nazionale di statistica sono determinate in base alle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n 322, senza alcuna unificazione o diversa collocazione dei profili».

Note all'art 26

— Si riportano gli articoli 2, 3, 15, 17, 18, 24, 25 e 50, della legge 7 agosto 1973, n 519 [per il testo degli articoli 10, 11, 35, 36, 51 e 62 si veda, rispettivamente, in nota all'art. 5 (per gli articoli 10 e 11), in nota all'art. 8 (per gli articoli 35 e 36), in nota all'art 4 (per l'art. 51) e in nota all'art. 6 (per l'art. 62)]:

«Art. 2 *(Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca).* Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.

Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n 1332, può accogliere, in qualità di ospiti studiosi italiani e stranieri che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche o collaborare alle ricerche dell'Istituto e può conferire, nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a tre anni a cittadini italiani e stranieri.

Il comitato amministrativo, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio, può autorizzare il direttore dell'Istituto ad accordarsi con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali ricevendone contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'Istituto stesso e indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno di appartenenza sia dell'Istituto sia dell'organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta. I contributi di cui al precedente terzo comma sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorra per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati od altri dipendenti dell'Istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente dall'Istituto di indicazione del responsabile scientifico della ricerca, che ne presenterà un rendiconto al comitato amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041».

«Art. 3 *(Servizi a pagamento).* - Nei casi in cui non vi sia tenuto per legge, l'Istituto previa autorizzazione del Ministro per la sanità, può rendere a pagamento ad organizzazioni pubbliche estere ed internazionali e ad amministrazioni pubbliche nazionali servizi inerenti alle proprie funzioni

Le tariffe dei servizi comunque resi dall'Istituto sono fissate nella tabella *A* annessa alla presente legge.

Per i servizi non previsti nella tabella *A* e per la modificazione della tabella stessa si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro della sanità di concerto con quello per il tesoro.

I proventi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono versati direttamente e definitivamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario».

«Art. 15 *(Attribuzioni del direttore di laboratorio).* — Il direttore di laboratorio coordina e dirige le attività di laboratorio e ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.

Entro il primo trimestre di ogni anno presenta al consiglio dei direttori di laboratorio una relazione scritta sull'attività svolta dal laboratorio nell'annata precedente. In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore di laboratorio viene sostituito dal direttore di reparto più anziano del laboratorio stesso.

Dal direttore di laboratorio dipende la segreteria di laboratorio.

Il direttore del laboratorio provvede ad organizzare corsi di aggiornamento e perfezionamento nell'ambito del laboratorio».

«Art. 17 *(Attribuzioni del direttore di servizio tecnico).* — Il direttore di servizio tecnico cui è preposto ed è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto del suo funzionamento. La funzione di direttore di servizio tecnico è equiparata a quella di direttore di reparto.

Entro il primo bimestre di ogni anno, il direttore di servizio tecnico presenta al direttore dell'Istituto una relazione scritta sull'attività svolta dal servizio tecnico nell'annata precedente».

«Art. 18 *(Attribuzioni del direttore di reparto).* — Il direttore di reparto dirige il reparto cui è preposto ed ha, di fronte al direttore del laboratorio, la responsabilità delle attività di ricerca e di controllo che in esso si svolgono.

Entro il primo bimestre di ogni anno, il direttore di reparto presenta per iscritto al direttore del laboratorio una relazione particolareggiata sulle attività di ricerca e di controllo svolte dal reparto nell'annata precedente».

«Art. 24 *(Ufficio tecnico).* — L'ufficio tecnico elabora i progetti dei lavori necessari alla manutenzione degli impianti dell'Istituto nonché i progetti relativi a nuove installazioni e modifiche occorrenti per l'aggiornamento tecnico degli impianti stessi; esprime altresì il parere sui progetti di cui sopra, quando la loro redazione sia affidata a ditte di cui sopra quando la loro redazione sia affidata a ditte od a tecnici estranei all'amministrazione; dirige i relativi lavori.

Progetta, dirige, esegue — quando l'esecuzione non sia affidata a ditte private — e collauda i lavori di ordinaria manutenzione degli uffici e dei loro impianti.

Sovrintende alle officine, agli impianti ed alle attrezzature generali dell'Istituto».

«Art. 25 *(Relazione del Ministro).* — Il Ministro per la sanità presenta annualmente al Parlamento, in rapporto allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, una relazione sul programma dell'Istituto per il futuro esercizio finanziario e sui risultati dell'attività svolta nel precedente esercizio»

«Art. 50 *(Incarichi speciali).* — Qualora per soddisfare ad urgenti esigenze di funzionamento dell'Istituto debbano essere conferiti incarichi, ai sensi dell'art. 380 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ad esperti italiani o stranieri di cui sia riconosciuta la specifica competenza, sarà sentito il consiglio dei direttori di laboratorio».

Si trascrive l'art. 8 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332:

«Art. 8. — L'Istituto superiore di sanità, su proposta delle università o di altri enti o istituzioni pubbliche, può accogliere, in qualità di ospiti studiosi italiani e stranieri, che chiedano di addestrarsi in particolari tecniche e di collaborare alle ricerche dell'Istituto.

L'ospitalità viene concessa per un periodo che, di regola, non deve superare un anno.

Il numero degli ospiti ammissibili per ciascun laboratorio è determinato annualmente dal comitato amministrativo dell'Istituto.

L'ospite ha obbligo della frequenza e deve uniformarsi alle norme vigenti per il personale dell'Istituto».

— Si riporta l'art. 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833:

«Art. 9 *(Istituto superiore di sanità).* — L'Istituto superiore di sanità è organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale dotato di strutture e ordinamenti particolari e di autonomia scientifica. Esso dipende dal Ministro della sanità e collabora con le unità sanitarie locali, tramite le regioni, e con le regioni stesse, su richiesta di queste ultime, fornendo nell'ambito dei propri compiti istituzionali le informazioni e le consulenze eventualmente necessarie. Esso esplica attività di consulenza nelle materie di competenza dello Stato, di cui al precedente art. 6 della presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere *g), k), m)* e *n)*. Le modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto superiore di sanità sono disciplinate nell'ambito dell'attività governativa di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5.

L'Istituto per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha facoltà di accedere agli impianti produttivi nonché ai presidi e servizi sanitari per compiervi gli accertamenti e i controlli previsti dall'art. 1 della legge 7 agosto 1973, n. 419. Tale facoltà è inoltre consentita all'Istituto su richiesta delle regioni.

L'Istituto, in attuazione di un programma predisposto dal Ministro della sanità, organizza, in collaborazione con le regioni, le università e le altre istituzioni pubbliche a carattere scientifico, corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di sanità pubblica per gli operatori sanitari con esclusione del personale tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed aggiorna periodicamente l'inventario nazionale delle sostanze chimiche corredato dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente; predispone i propri programmi di ricerca tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle proposte avanzate dalle regioni. Tali programmi sono approvati dal Ministero della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale.

L'Istituto svolge l'attività di ricerca avvalendosi degli istituti pubblici a carattere scientifico e delle altre istituzioni pubbliche operanti nel settore; possono inoltre essere chiamati a collaborare Istituti privati di riconosciuto valore scientifico.

Con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, verranno determinati gli organici e i contingenti dell'Istituto superiore di sanità.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è sostituito dal seguente:

"La suddivisione dell'Istituto in laboratori, il loro numero e le loro competenze sono stabilite con decreto del Ministero della sanità, su proposta del Comitato scientifico e del Comitato amministrativo, secondo le modalità previste dall'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519".

La lettera *b)*, primo comma, dell'art. 13 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è sostituita dalla seguente:

"*b)* da dieci esperti nominati per tre anni, nominati con decreto del Ministro della sanità tra personalità operanti nell'ambito di università ed Istituti a carattere scientifico, italiani ed eventualmente stranieri, o nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche, e da dieci esperti di nazionalità italiani nominati per tre anni, con decreto del Ministro della sanità, tra personalità operanti nell'ambito delle università e presidi igienico-sanitari regionali. Tali esperti sono nominati su proposta del Consiglio sanitario nazionale".».

95G0020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1994.

Proroga del mandato del commissario liquidatore dell'ente «Colombo '92».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 373, concernente la realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92»;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1993 con il quale il prefetto di prima classe dott. Vittorio Stelo e stato nominato commissario liquidatore dell'ente «Colombo '92» per il periodo 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1993 con il quale il prefetto dott. Romano Fusco è stato nominato commissario liquidatore del predetto ente per il periodo 15 novembre 1993-31 dicembre 1993, in sostituzione del prefetto di prima classe dott. Vittorio Stelo;

Visto l'art. 62 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542, con il quale la gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92» è stata prorogata al 30 giugno 1994;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1994 con il quale il mandato di commissario liquidatore affidato al prefetto dott. Romano Fusco è stato prorogato fino al 30 giugno 1994;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, con il quale la gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92», è stata prorogata al 31 ottobre 1994;

Visto il proprio decreto in data 19 luglio 1994 con il quale il mandato affidato al prefetto dott. Romano Fusco è stato prorogato fino al 31 ottobre 1994;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, con il quale la gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92» è stata prorogata al 31 dicembre 1994;

Ritenuta la necessità di prorogare il mandato affidato al prefetto dott. Romano Fusco;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

Il mandato di commissario liquidatore dell'ente «Colombo '92» affidato al prefetto dott. Romano Fusco è prorogato sino al 31 dicembre 1994.

Il commissario liquidatore, per l'esercizio delle proprie funzioni, potrà avvalersi dell'opera delle amministrazioni dello Stato, ivi compresa quella degli uffici tecnici erariali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte di conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

FISICHELLA, *Ministro dei beni culturali e ambientali*

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1994
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 82

95A0215

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1995.

Istituzione di una seconda sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive variazioni, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;

Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica ed integra quanto disposto dalla legge 10 aprile 1951, n. 287;

Considerata l'urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di istituire una nuova sezione di corte di assise presso il tribunale di Messina;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 26 ottobre 1994;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro;

Decreta:

Presso il tribunale di Messina è istituita una seconda sezione in funzione di corte di assise con sede di normale convocazione in Messina.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sezione sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1995

SCÀLFARO

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

DINI, *Ministro del tesoro*

TABELLA

CIRCOLI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO E DI CORTI DI ASSISE

DISTRETTO	CORTI DI ASSISE DI APPELLO				CORTI DI ASSISE			Numero dei giudici popolari
	N	Sede di normale convocazione della corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	N	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	
(Omissis)								
Messina	1	Messina	Messina	Uomini 210 Donne 210	2	Messina Messina	Barcellona Pozzo di Gotto - Messina - Mistretta - Patti	Uomini 240 Donne 240 Uomini 240 Donne 240

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
BIONDI

95A0216

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 1994, n. 755.

Regolamento recante disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della Riserva Fondo lire UNRRA e sui criteri di gestione del relativo patrimonio, in attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'accordo stipulato tra il Governo italiano e l'UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration - Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione) il 12 novembre 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019;

Visto l'art. V, 2) dell'accordo in cui viene previsto l'impiego della «Riserva» per una serie determinata di scopi fra i quali l'esecuzione di progetti che non siano già concordati con la UNRRA né rientranti nelle categorie indicate nell'allegato 1 purché tali programmi abbiano scopi di assistenza e riabilitazione;

Considerato che l'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 1977, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ha assegnato alla Direzione generale dei servizi civili il proseguimento delle gestioni fuori bilancio in essere al 31 agosto 1977 presso la soppressa Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, organo gestore della «Riserva» UNRRA;

Visto l'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;

Visto lo scambio di note tra il Ministero degli affari esteri e l'UNICEF con cui viene rinnovato per il triennio 1994-1996 l'accordo stipulato tra il Governo italiano e lo stesso UNICEF per il funzionamento del Centro internazionale UNICEF di Firenze, accordo finanziato anche dal Ministero dell'interno;

Ravvisata l'esigenza di assicurare il reimpiego permanente delle disponibilità della soppressa gestione nei capitoli appositamente previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno;

Ravvisata altresì l'esigenza di adottare modalità di gestione che consentano la redditività del patrimonio mobiliare ed immobiliare che già costituiva la «Riserva» Fondo lire UNRRA, anche nell'intento di perseguire gli

scopi originari della «Riserva» così come stabiliti nell'accordo tra il Governo italiano e l'UNRRA del 12 novembre 1947;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2245/94 espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale e con il Ministro del tesoro;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Criteri per la gestione del patrimonio

1. La gestione del patrimonio della Riserva Fondo lire UNRRA, di seguito denominata Riserva, deve svolgersi in modo coerente con i fini di assistenza e riabilitazione assegnati alla Riserva dall'accordo tra il Governo italiano e l'UNRRA approvato con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, e con gli altri fini indicati dall'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

2. I beni immobili appartenenti alla Riserva sono locati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici o a privati sulla base di canoni stabiliti dai competenti organi tecnici.

3. Le rendite finanziarie della Riserva sono utilizzate per le spese di ordinaria manutenzione degli immobili, ove a carico della Riserva stessa.

4. Le rendite finanziarie della Riserva e, in quanto necessario, i proventi della alienazione di beni mobili o immobili appartenenti alla Riserva sono utilizzati per la straordinaria manutenzione del patrimonio immobiliare.

5. Sono consentiti investimenti fruttiferi delle disponibilità della Riserva al solo scopo di realizzare nel tempo il costante perseguimento dei fini di cui al comma 1.

Art. 2.

Modalità per il perseguimento dei fini della Riserva

1. I proventi derivanti dalla gestione del patrimonio della Riserva ed ogni altra somma destinata alla Riserva stessa sono utilizzati per:

a) programmi socio-assistenziali e di riabilitazione in grado di tener conto dei mutamenti intervenuti in tali forme di sostegno, delle nuove aree di bisogno evidenziatesi di recente, nonché dei servizi sociali richiesti dalla popolazione in genere e da talune specifiche categorie;

b) sperimentazioni di attività a carattere innovativo nel campo socio-assistenziale;

c) attività di studio, di ricerca e di formazione su tematiche e problematiche attinenti ai servizi socio-assistenziali, nella salvaguardia del principio di continuità, ove ritenuto opportuno, con programmi in precedenza realizzati ed evitando la duplicazione di iniziative a carico del bilancio dello Stato e di enti pubblici;

d) attività di collaborazione con organismi assistenziali stranieri ed internazionali.

Art. 3.

Aree di intervento

1. I programmi e le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, riguardano persone in stato di bisogno e fasce sociali deboli, quali, in particolare, minori, giovani, anziani, persone con handicap, emarginati, famiglie-problema, tossicodipendenti, stranieri, nomadi.

2. I programmi di cui all'art. 2, lettera *a)*, esclusi quelli già coperti da finanziamenti pubblici, possono riguardare tra l'altro:

a) la problematica dell'alloggio,

b) attività di sostegno, di riabilitazione e di recupero psicosociale;

c) attività di integrazione specificamente finalizzata alla prevenzione di situazioni e comportamenti a rischio di devianza, abbandono o degrado sociale;

d) interventi assistenziali straordinari di carattere collettivo rispondenti ad esigenze solidaristiche sul piano nazionale.

3. Le attività di cui all'art. 2, lettere *b)* e *c)*, possono riguardare, tra l'altro, l'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la definizione, da parte del Governo, delle politiche di settore, nonché per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento nella materia socio-assistenziale.

Art. 4.

Scelta dei contraenti

1. Per le attività di cui all'art. 2, lettera *c)*, la Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno può stipulare convenzioni, nel rispetto delle norme generali in materia di contratti pubblici, con enti o istituti di ricerca che risultino particolarmente qualificati sul piano degli studi e delle ricerche in materia sociale.

Art. 5.

Destinatari dei finanziamenti e contenuto della domanda

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 possono rivolgere richiesta di contributi enti pubblici e organismi privati. Questi ultimi debbono avere personalità giuridica, ovvero essere regolarmente costituiti ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile o avere i requisiti espressamente previsti dalle specifiche legislazioni del settore.

2. L'istanza con la quale si richiede il contributo di cui al comma 1 deve indicare analiticamente il programma da svolgere e le spese che lo stesso comporta; essa è sottoposta ad attività istruttoria da parte dell'Amministrazione.

Art. 6.

Spese ammesse al finanziamento

1. Sono ammesse al finanziamento le seguenti spese:

a) spese per la realizzazione di centri socio-assistenziali e riabilitativi, comprese quelle di costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione, nonché spese per attrezzature e arredamenti;

b) spese di funzionamento di centri e di servizi socio-assistenziali e riabilitativi, comprese quelle per apparecchiature, strumentazioni, mezzi materiali e per l'acquisto di mezzi di trasporto o automezzi destinati ai servizi, nonché per il rimborso ad operatori e volontari e per spese di informatizzazione dei servizi, con esclusione di veri e propri oneri di ordinaria gestione;

c) spese connesse all'attività complessiva dell'ente richiedente il contributo, come quelle per l'erogazione dell'assistenza, per la fornitura di servizi, nonché per l'acquisto di sussidi e mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;

d) spese per l'attuazione di iniziative promozionali e di studio, comprese quelle organizzative, relative ad elaborazioni di materiale informativo di vario tipo connesse all'attuazione di convegni.

Art. 7.

Controlli e sanzioni

1. Le spese finanziate sono soggette all'ordinario controllo contabile e a tal fine i beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere la relativa documentazione.

2. La Direzione generale dei servizi civili può disporre, attraverso le prefetture, accertamenti che verifichino l'effettivo impiego del finanziamento per le attività programmate, adottando secondo gli esiti di tali accertamenti, eventuali provvedimenti di revoca e di ripetizione dei contributi concessi.

3. La prefettura che accerti, ai sensi del comma 2, la sussistenza di elementi idonei a fondare un provvedimento di revoca o ripetizione del contributo concesso, contesta tempestivamente tali elementi agli interessati che possono presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione.

Art. 8.

Indirizzo politico-amministrativo e modalità per la concessione dei contributi

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il Ministro dell'interno definisce periodicamente e, comunque, ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive.

2. Gli obiettivi ed i programmi di cui al comma 1, nonché le specifiche modalità per la concessione dei contributi (contenuto delle domande, documentazione da presentare ecc.) sono resi pubblici, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Le domande di contributi devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno, alle prefetture competenti che, esperita la necessaria istruttoria, le trasmettono alla Direzione generale dei servizi civili non oltre il 31 luglio successivo. La Direzione generale dei servizi civili esaminati gli atti istruttori e disposti eventuali ulteriori accertamenti, sulla base del reddito maturato al 31 ottobre provvede entro il successivo 31 dicembre.

4. In casi straordinari di necessità e urgenza la Direzione generale dei servizi civili può provvedere, con atto motivato, all'esame di specifiche richieste di contributo senza tener conto dei termini procedimentali previsti dal presente articolo.

5. L'unità organizzativa responsabile per le attività di competenza dell'Amministrazione centrale, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la divisione gestioni fuori bilancio della Direzione generale dei servizi civili.

Art. 9.

Invio del rendiconto all'ONU

1. Come previsto dall'art. VIII dell'accordo indicato in premessa e come confermato dal successivo accordo del 23 settembre 1986, la Direzione generale dei servizi civili invia annualmente al Segretariato generale delle Nazioni Unite il rendiconto sulla gestione della Riserva.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 1994 sono prese in esame le richieste di contributo pervenute alle competenti prefetture entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Le medesime richieste sono trasmesse, a cura delle prefetture, entro i trenta giorni successivi al predetto termine.

2. Le richieste presentate nei termini di cui al comma 1, sono esaminate secondo i criteri seguiti fino alla entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 ottobre 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
GUIDI

Il Ministro del tesoro
DINI

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 12

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. V dell'accordo del 12 novembre 1947, reso esecutivo con D.Lgs. n. 1019/1948:

«Art. V *(La Riserva)*. — 1. Ogni somma raccolta nel Fondo lire aldilà dell'ammontare totale di cinquantacinque miliardi di lire indicato nell'allegato I, costituirà la Riserva.

2. La Riserva sarà impiegata dal Governo con il seguente ordine di precedenza:

a) per il pagamento di qualsiasi residua passività dell'UNRRA ivi inclusi i reclami da parte di terzi originati da obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e da qualsiasi altra ragione;

b) per il pagamento delle spese sostenute in Italia in valuta italiana — e che ai sensi degli accordi stipulati tra il Governo e le singole Organizzazioni internazionali sono a carico del Governo — dalle Organizzazioni internazionali che succederanno all'UNRRA ivi incluse (ma non esclusivamente) l'Organizzazione internazionale per i profughi (I R.O), l'Organizzazione sanitaria mondiale (W H.O.), l'Organizzazione per i viveri e l'agricoltura (F A.O) e il Fondo internazionale di emergenza per l'infanzia (I.C E F.). Le somme che a questo scopo dovranno essere stanziate dal Fondo lire saranno concordate dal Governo e dalle Organizzazioni internazionali interessate;

c) per fronteggiare possibili aumenti di costi che possano verificarsi per i progetti già concordati con l'UNRRA,

d) per l'esecuzione di progetti che non siano già concordati con l'UNRRA ma che rientrino nelle categorie indicate nell'allegato I, fermo restando quanto disposto nell'art. VII del presente accordo;

e) per l'esecuzione di progetti che non siano già concordati con l'UNRRA, né rientranti nelle categorie indicate nell'allegato I, purché tali programmi abbiano scopi di assistenza e di riabilitazione, e fermo restando quanto disposto dagli articoli VII e VIII del presente accordo.

3. Qualsiasi somma stanziata dalla Riserva per gli scopi enumerati nel precedente paragrafo 2) sarà in aggiunta agli esborsi annuali indicati nell'allegato I, e sarà pagabile a mano a mano che se ne manifesti la necessità, dall'Ente governativo di cui all'art. X del presente accordo».

— L'art. 3 del D M. 1° settembre 1977 è così formulato:

«Art. 3. — La Direzione generale dei servizi civili provvede al proseguimento delle gestioni fuori bilancio, finanziaria e patrimoniale, in essere al 31 agosto 1977 presso l'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali fino alla chiusura delle gestioni stesse.

Le somme disponibili sui capitoli 4286 e 4287 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1977 affluiranno in apposito conto corrente intestato alla Direzione generale dei servizi civili, da istituire presso il Credito italiano esercente il servizio di tesoreria dell'ex Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali».

— La legge n. 559/1993 reca la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato Si trascrive il testo del relativo art. 9:

«Art. 9 *(Riserva Fondo lire UNRRA)* — 1. I proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte del patrimonio della Riserva Fondo lire UNRRA di cui all'accordo approvato con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, ed ogni altra somma destinata alla Riserva medesima affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in misura non superiore a cinquecento milioni di lire per ciascun anno, e del Ministero dell'interno, rispettivamente, per il funzionamento del Centro nazionale per la tutela dell'infanzia e per il conseguimento degli ulteriori fini della Riserva.

2. Le eventuali disponibilità della soppressa gestione di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari sociali e del tesoro, sono stabiliti le modalità per il perseguimento dei fini della Riserva di cui al comma 1, nonché i criteri per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantirne la coerenza con i fini predetti».

— Lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'UNICEF per il rinnovo triennale (10 agosto 1994-9 agosto 1996) dell'accordo che definisce i termini, le condizioni e il finanziamento per la costituzione di un Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia presso l'Istituto degli innocenti di Firenze, del 23 settembre 1986 è entrato in vigore il 21 luglio 1993.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale

potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 559/1993 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo degli articoli 14 e 16 del codice civile:

«Art. 14 *(Atto costitutivo)*. — Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.

La fondazione può essere disposta anche con testamento».

«Art. 16 *(Atto costitutivo e statuto. Modificazioni)*. — L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quanto trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative all'estinzione dell'ente, e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'intero art. 14 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 è il seguente:

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)*. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali:

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.

2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi.

3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri».

— Si riporta il testo degli articoli 4 e 12 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. VIII dell'accordo del 12 novembre 1947, reso esecutivo con D.Lgs. n. 1019/1948, è il seguente:

«Art. VIII *(Relazioni con le Nazioni Unite)*. — 1. A partire dalla data che sarà notificata dall'UNRRA, il Governo presenterà i rapporti trimestrali di cui all'art. VII 1) al Segretario Generale delle Nazioni Unite o l'Ente da esso nominato.

2. Inoltre, a partire dalla stessa data, il Governo comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite o all'Ente da esso nominato ogni cambiamento nelle assegnazioni dal Fondo lire in rapporto a categorie o programmi che non siano già stati concordati tra il Governo e l'UNRRA Il Governo notificherà le proposte di cambiamenti in tempo utile perché il Segretario generale delle Nazioni Unite, o l'Ente da esso designato, possa esprimere le sue eventuali osservazioni su tali proposte. Se nessuna osservazione perverrà al Governo entro trenta giorni dalla data di consegna, le proposte diverranno esecutive».

— L'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986, è stato ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 19 luglio 1988, n. 312.

95G0034

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1994.

Provvidenze in favore del personale del Dipartimento della protezione civile effettivamente impiegato nelle operazioni connesse all'emergenza determinata dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 1994 nel nord Italia. (Ordinanza n. 2397).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1994 con il quale, a seguito della deliberazione adottata lo stesso giorno dal Consiglio dei Ministri, è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 1994 nei comuni delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche abbattutesi in quelle regioni nel mese di novembre 1994;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1994, con il quale lo stato di emergenza, dichiarato con il proprio decreto in data 8 novembre 1994, è esteso anche alla regione Toscana e prorogato fino al 30 giugno 1995;

Visto il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;

Visto il comma 8 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 539, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1994;

Visto il decreto del Presidente del Comitato di Ministri di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, in data 29 novembre 1994 con cui è stato istituito l'ufficio di collaborazione alle attività del Comitato stesso;

Visto l'ordine di servizio del capo del Dipartimento della protezione civile in data 29 novembre 1994 con cui è stata integrata la segreteria generale di coordinamento per le attività del summenzionato Comitato;

Considerato che allo scopo di fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici dianzi descritti, buona parte del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile è stato impiegato, a supporto dell'unità di crisi immediatamente costituitasi, operando con spirito di sacrificio che va aldilà dell'impegno istituzionale, in turni diurni, notturni, feriali e festivi per coordinare gli interventi di soccorso alle popolazioni sinistrate;

Atteso che detto personale continua ad essere assiduamente impegnato in tutta l'attività di coordinamento dell'organizzazione dei soccorsi alle popolazioni alluvionate,

Ravvisata, quindi, l'opportunità di corrispondere a detto personale una equa remunerazione per le maggiori prestazioni rese in occasione dell'emergenza in argomento, attribuendo allo stesso un compenso forfettario pari a:

150 ore di lavoro straordinario pro-capite per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre a sessanta unità;

75 ore di lavoro straordinario pro-capite per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 1994 a cento unità.

Ravvisata, altresì, l'opportunità di corrispondere a ciascuno dei componenti dell'ufficio del Comitato di Ministri di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, nonché ai membri dell'ufficio di segreteria del Comitato stesso un compenso forfettario quale equa remunerazione per il lavoro che gli stessi svolgono oltre i normali compiti istituzionali pari a 60 ore di lavoro straordinario per ciascuno dei mesi da novembre 1994 a giugno 1995;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, in deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 1994, a corrispondere al proprio personale che ha prestato servizio di supporto all'unità di crisi e continua ad espletare la propria attività per coordinare gli interventi di soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali di cui in premessa, un compenso forfettario per dciascuno dei mesi di novembre e dicembre 1994 pari a 150 ore di lavoro straordinario pro-capite per sessanta unità e a 75 ore di lavoro straordinario pro-capite per cento unità.

2. Ai componenti dell'ufficio, nonché, al personale della segreteria del Comitato di Ministri previsto dall'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, indicati rispettivamente nel decreto del Presidente del Comitato di Ministri in data 29 novembre 1994 e nell'ordine di servizio del capo del Dipartimento della protezione civile in data 29 novembre 1994, è attribuito per ciascun mese dal novembre 1994 al giugno 1995 un compenso forfettario pari a 60 ore di lavoro straordinario pro-capite.

3. Gli oneri di cui ai precedenti commi 1 e 2, valutati complessivamente in lire un miliardo saranno posti a carico dei pertinenti capitoli della rubrica 6 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

95A0250

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 gennaio 1995.

Integrazioni e modifiche all'ordinanza n. 2389/FPC del 21 luglio 1994 recante: «Ulteriori disposizioni per l'attuazione degli interventi ritenuti necessari al superamento dell'emergenza ancora in atto nella laguna di Orbetello». (Ordinanza n 2398)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza n. 2318/FPC in data 23 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 24 aprile 1993, con la quale il prefetto di Grosseto è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti, necessari al raggiungimento degli obiettivi volti

ad eliminare la situazione di pericolo ed i maggiori danni derivanti dall'inquinamento in atto nella laguna di Orbetello ed è stato fissato, al 15 settembre 1993, il termine per il completamento degli interventi stessi;

Vista l'ordinanza n. 2319/FPC in data 22 maggio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1993 con la quale, tra l'altro, il prefetto di Grosseto è stato delegato ad attuare anche gli interventi relativi alla raccolta delle alghe alla foce dei canali di collegamento con il mare e nei siti periferici della laguna di Orbetello ed alle conseguenti operazioni di smaltimento, adottando, per tutti gli interventi disposti con le citate ordinanze, le misure necessarie, intese ad evitare che tali interventi producessero danni all'ambiente marino ed alle collegate attività turistiche e della pesca;

Vista l'ordinanza n. 2323/FPC del 25 giugno 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1993 con la quale il prefetto Claudio Giannotti è stato nominato commissario delegato all'attuazione degli interventi di cui alle sopra menzionate ordinanze in sostituzione del prefetto di Grosseto, collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Vista l'ordinanza n. 2333/FPC in data 4 ottobre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 1993 con la quale, tra l'altro, il termine fissato dall'ordinanza n. 2318/FPC del 23 aprile 1993 è stato prorogato al 31 marzo 1994;

Vista l'ordinanza n. 2380/FPC in data 31 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 1994, con la quale, tra l'altro, detto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 1995 ed il sindaco del comune di Orbetello è stato nominato commissario delegato, in sostituzione del prefetto Claudio Giannotti;

Vista l'ordinanza n. 2389/FPC in data 21 luglio 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1994, con la quale il sindaco del comune di Monte Argentario è stato nominato commissario delegato al fine di assicurare la ripresa ed il completamento dei lavori per la realizzazione del «grande collettore» per la raccolta dei reflui civili e di quelli provenienti dagli impianti di itticoltura del comune di Orbetello, la ripresa ed il completamento dei lavori delle relative condotte a mare, il completamento del depuratore sito in località Terrarossa, nonché la realizzazione di un sistema integrato di fognature, collettamento e scarico dei reflui dei comprensori dei comuni di Orbetello e di Monte Argentario ed è stato fissato al 31 marzo 1995 il termine per il completamento degli interventi stessi;

Visto, peraltro, che con l'art. 5, comma 2, della predetta ordinanza n. 2389/FPC sono state, tra l'altro, rese disponibili risorse finanziarie per lire 25 miliardi, mediante compensazione, dalle risorse iscritte in conto residui al capitolo 7705 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994, finalizzate all'attuazione di interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale come quella della laguna di Orbetello — decreto del Ministro dell'ambiente 2 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 6 aprile 1993 — e che le stesse risorse risultano ricomprese tra quelle specificatamente destinate a tale ultima area, così come previsto dalla deliberazione del C.I.P.E. del 21 dicembre 1993, pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1994;

Vista la nota n. 105 in data 22 novembre 1994 con la quale il commissario delegato, sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione scientifica di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2389/FPC citata comportanti modifiche, soppressioni ed integrazioni agli interventi riportati nella già citata ordinanza n. 2389/FPC, rappresenta la necessità di apportare alcune modifiche all'ordinanza stessa allo scopo di raggiungere più compiutamente le finalità di cui al punto *a)* delle premesse dell'ordinanza n. 2318/FPC e specificamente chiede la proroga dei termini di ultimazione lavori, nonché ulteriori deroghe alle norme vigenti;

Visti i telex n. 6126/023/164 EMER. in data 6 dicembre 1994 e n. 6876/023/164 EMER. del 20 dicembre 1994 con i quali il Dipartimento della protezione civile, in riferimento alla citata istanza formulata dal commissario delegato, ha richiesto al Ministero dell'ambiente di voler specificare gli interventi integrativi o modificativi di quelli disposti con la menzionata ordinanza n. 2389/FPC, nonché esprimere parere in merito alle norme da derogare ed ai tempi ancora necessari per l'ultimazione di tutti gli interventi la cui attuazione è stata affidata al predetto commissario delegato;

Vista la nota n. 24570/94/UL del 31 dicembre 1994 con la quale il Ministero dell'ambiente definisce al 31 dicembre 1995 il termine per il completamento degli interventi di cui all'ordinanza n. 2389/FPC, nonché quelli che comportano modifiche ed integrazioni strutturali rispetto all'originario progetto del «grande collettore» quali: la realizzazione delle fognature di Ansedonia; la realizzazione della seconda linea del depuratore di Terrarossa; la realizzazione del trattamento terziario dello stesso depuratore per il riutilizzo dei reflui ad uso irriguo; la rinuncia al depuratore di Talamone ed eliminazione del depuratore di Fonteblanda; la realizzazione della fognatura di collegamento Talamone-Fonteblanda-Camporegio verso il nuovo depuratore di Albinia; la realizzazione di una fognatura di collegamento bidirezionale tra i depuratori di Neghelli e Terrarossa; la realizzazione del trattamento terziario per il depuratore di Neghelli; la realizzazione dell'impianto di pretrattamento

per gli effluenti provenienti da Ansedonia; l'eliminazione della prevista condotta sottomarina della Giannella; la realizzazione di sistemi di finissaggio mediante fitodepurazione degli effluenti;

Visto, altresì, che per l'immediata esecuzione degli interventi stessi è necessario concedere specifiche deroghe ad alcune norme vigenti;

Visto, infine, che per quanto concerne la figura del commissario delegato, il Ministero dell'ambiente con la citata nota n. 24570/94/UL del 31 dicembre 1994, ritiene opportuno individuarla nella persona del dott. Hubert Corsi non in quanto titolare della carica di sindaco del comune di Monte Argentario, data la somma di attività e di esperienze che lo stesso dott. Corsi ha accumulato nel periodo pregresso, che non possono essere ritenute patrimonio di conoscenze e di esperienze acquisito dall'ufficio del sindaco del comune di Monte Argentario;

Ritenute accoglibili le predette richieste del commissario delegato, nonché i pareri formulati sulle stesse dal Ministero dell'ambiente nella considerazione che le modifiche e le integrazioni agli interventi disposti con la menzionata ordinanza n. 2389/FPC risultano necessarie per un più compiuto raggiungimento delle finalità di risanamento della laguna di Orbetello;

Considerato che gli interventi sopradetti non comportano ulteriori oneri a quelli previsti nella più volte citata ordinanza n. 2389/FPC;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente con nota n. 0031/95/UL del 2 gennaio 1995;

Vista la deliberazione in data 4 gennaio 1995 con la quale il Consiglio dei Ministri prende atto di quanto sopra enunciato ed approva lo schema della presente ordinanza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

1. Il termine per il completamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2389/FPC del 21 luglio 1994 è prorogato al 31 dicembre 1995.

2. Entro tale data dovranno essere, altresì, completati tutti gli interventi di modifica ed integrazione indicati dalla commissione scientifica istituita ai sensi dell'art. 4 della stessa ordinanza n. 2389/FPC, specificamente elencate nelle premesse.

Art. 2.

1. Il dott. Hubert Corsi, già commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2389/FPC del 21 luglio 1994, in qualità di sindaco del comune di Monte Argentario, proseguirà nell'espletamento dell'incarico conferitogli fino al termine per il completamento degli interventi, indicato nel precedente art. 1.

2. Lo stesso commissario, per l'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi delle strutture tecniche ed amministrative della regione Toscana, della prefettura di Grosseto, degli uffici del genio civile e per le OO.MM. a competenza statale operanti in Toscana, dell'amministrazione provinciale di Grosseto e del comune di Monte Argentario, adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle norme indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2318/FPC del 23 aprile 1994, nel comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2380/FPC in data 31 marzo 1994, nonché nella legge n. 10 del 28 gennaio 1977, nell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nell'art. 228 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3207, nell'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e nella deliberazione dell'8 novembre 1994, n. 497, del consiglio regionale della Toscana.

Art. 3.

1. L'attività della commissione scientifica di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2389/FPC del 21 luglio 1994 è prorogata per tutto il periodo di attività del commissario delegato e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

2. Il compenso spettante ai membri della commissione scientifica per il prosieguo dell'attività sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e farà carico sui fondi messi a disposizione con l'ordinanza n. 2389/FPC citata.

Art. 4.

1. L'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, nonché gli oneri accessori, non comporta ulteriore integrazione di spesa oltre quella prevista nell'ordinanza n. 2389/FPC del 21 luglio 1994.

2. Resta in particolare confermata l'autorizzazione di spesa, meramente compensativa, di lire 25 miliardi considerata nell'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 2389/FPC del 21 luglio 1994 facente carico alle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994 complessivamente destinate all'attuazione di interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, come quella della laguna di Orbetello, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, così come modificato con l'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1995

Il Presidente: BERLUSCONI

95A0251

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 gennaio 1995.

Determinazione del diritto fisso per autoveicoli adibiti al trasporto merci importati temporaneamente dall'Austria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussiste reciprocità di trattamento tributario, o per esigenze dei traffici;

Vista la legge 14 dicembre 1994, n. 686, di ratifica del Trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

Considerato che l'art. 15 del protocollo n. 9 di tale Trattato prevede la possibilità di applicare ai veicoli per il trasporto merci austriaci su territorio italiano un diritto dell'importo massimo di 6,5 ECU per ogni entrata nell'anno 1995 e di 3,5 ECU per ogni entrata nell'anno 1996;

Decreta:

Articolo unico

Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti sono soggetti, per ogni entrata in territorio italiano, al pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, nella misura di L. 3.000 per tonnellata di merce trasportata, con un massimo del controvalore di 6,5 ECU per ogni entrata nell'anno 1995 e di 3,5 ECU per ogni entrata nell'anno 1996, calcolato alla data del pagamento.

Roma, 12 gennaio 1995

Il Ministro delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
FIORI

95A0258

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 dicembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio Stamura - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Consorzio cooperative di abitazione Stamura», in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 11 ottobre 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Consorzio Stamura - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Consorzio cooperative di abitazione Stamura», con sede in Ancona, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio Stamura - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Consorzio cooperative di abitazione Stamura», con sede in Ancona, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Giorgio Sabatini in data 28 luglio 1967, rep. n. 84969, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Corrado Maggesi, nato a Perugia il 20 maggio 1945, con studio in corso Cavour n. 44, Perugia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

95A0257

DECRETO 30 dicembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.A.T.A. (Coop. agricola - turismo - allevamenti) - C. Laurenti - Soc. coop. a r.l.», in Mesola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 25 novembre 1993 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «C.A.T.A. (Coop. agricola - turismo - allevamenti) - C. Laurenti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Mesola (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «C.A.T.A. (Coop. agricola - turismo - allevamenti) - C. Laurenti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Mesola (Ferrara), costituita per rogito notaio dott. Mario Coccioli in data 17 luglio 1982, repertorio n. 7115/1407, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Ettore Donini, nato il 7 aprile 1960 a Parma, con studio alla via Voltapaletto n. 3, Ferrara, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

95A0256

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 gennaio 1995.

Differimento del termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 concernente: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1993 recante «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»;

Rilevata la necessità di attendere che i modelli di porte omologati dal Ministero dell'interno, siano presenti sul mercato nazionale in numero congruo con le esigenze del mercato stesso;

Decreta:

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 citato in premessa, è prorogato al 1° luglio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1995

p. *Il Ministro:* GASPARRI

95A0255

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 gennaio 1995.

Condizioni e modalità dell'intervento agevolativo a favore delle imprese dei vari settori danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI INTERNI
E CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 (nel seguito Decreto), recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;

Visti in particolare gli articoli 2 e 3 del Decreto, che prevedono:

un contributo dello Stato per il pagamento degli interessi su finanziamenti concessi dalle banche a imprese industriali, commerciali, di servizi — comprese quelle turistico-alberghiere — nonché alle imprese artigiane che siano state dichiarate danneggiate;

una specifica copertura dei rischi di credito connessi con tali finanziamenti da parte dei fondi centrali di garanzia previsti dalla legge n. 1142/1966 e dalla legge n. 1068/1964;

Visto il comma 9 dell'art. 2 del Decreto, in base al quale le condizioni e le modalità di intervento del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro degli interni e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Dovendo stabilire le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa S.p.a. sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto;

Ritenuto opportuno individuare procedure che consentano l'indispensabile snellezza operativa senza rinunciare ai controlli necessari;

Decreta:

Art. 1.

Imprese industriali, commerciali e di servizi

1. Sono ammesse agli interventi agevolativi previsti dall'art. 2 del Decreto le imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistico-alberghiere, ubicate nelle regioni indicate all'art. 1, comma 1, del Decreto stesso e che abbiano subito danni a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

2. Le imprese interessate a fruire delle agevolazioni previste dall'art. 2, comma 2, del Decreto presentano alla banca dalla quale intendono ottenere il finanziamento una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante l'impresa danneggiata nella quale risulti lo stato di danneggiato e sia quantificata la spesa necessaria per il ripristino degli impianti e delle strutture aziendali, nonché per la ricostituzione delle scorte. La dichiarazione deve contenere un piano di investimento corredato dei preventivi di spesa.

3. I soggetti danneggiati definiscono contrattualmente con la banca l'importo del finanziamento, la durata e il periodo di preammortamento, tenendo conto dei limiti previsti dall'art. 2, comma 3, del Decreto stesso. Il contratto indica altresì il tasso fisso nominale annuo applicato dalla banca.

4. La durata del finanziamento non può eccedere i 10 anni comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 2 anni e di un periodo massimo di rimborso di 8 anni. Nel caso di finanziamento finalizzato all'acquisto di sole scorte la durata dello stesso non può superare i 6 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di un anno e di un periodo massimo di rimborso di 5 anni.

5. I finanziamenti possono essere concessi dalle banche in misura non superiore al 95% del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75% della spesa eccedente fino a 3 miliardi e in misura non superiore al 50% per l'ulteriore eccedenza.

6. Il tasso fisso nominale annuo praticato dalle banche non puo eccedere il rendimento medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti a imposta (RENDISTATO), rilevato dalla Banca d'Italia, relativo al mese precedente quello di stipula del contratto, maggiorato di un punto percentuale.

7. Il contratto può prevedere che l'erogazione del finanziamento sia subordinata all'ottenimento dell'agevolazione.

8. La banca trasmette il contratto al Mediocredito centrale S.p.a. con allegata la documentazione indicata al comma 2.

9. Verificata la completezza della documentazione raccolta, il Mediocredito centrale S.p.a. delibera, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione, la concessione del contributo tenendo conto dell'ordine di ricevimento della documentazione. Contestualmente il Mediocredito centrale S.p.a. accorda, ove richiesta, la garanzia del Fondo centrale di garanzia prevista dall'art. 2, commi 7 e 8, del Decreto. La delibera di concessione dell'agevolazione e della copertura del Fondo è trasmessa alla banca che ne dà notizia al beneficiario.

10. Sino alla costituzione presso il Mediocredito centrale S.p.a. dell'apposito comitato per la gestione delle agevolazioni, il consiglio di amministrazione del Mediocredito stesso indica gli organi delegati a deliberare la concessione dei contributi, tenendo conto del carattere di urgenza che tale deliberazione riveste.

11. Ottenuta la delibera, la banca eroga il finanziamento a fronte della presentazione da parte del danneggiato:

dell'attestazione di impresa danneggiata rilasciata dalla camera di commercio, industria ed artigianato competente per territorio;

di documentazione idonea ad attestare gli impegni di spesa.

L'utilizzo del finanziamento è consentito entro il periodo di preammortamento, che decorre dalla data di prima erogazione. La banca comunica al Mediocredito centrale S.p.a. le erogazioni effettuate.

12. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti è pari al 3% nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde al beneficiario, per il tramite della banca che eroga il finanziamento stesso, un contributo agli interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalla banca e la rata calcolata al tasso del 3%. Nel periodo di preammortamento il contributo è pari all'intero onere per interessi. Le banche trasmettono per conto del beneficiario del finanziamento al Mediocredito centrale S.p.a., almeno 30 giorni prima della scadenza di ciascuna rata, una specifica richiesta di erogazione del contributo. Le banche compensano, su richiesta del beneficiario, il contributo in conto interessi ad esso destinato con gli interessi dallo stesso dovuti in base al contratto di cui al comma 3.

13. Entro il termine del periodo di preammortamento l'impresa danneggiata presenta alla banca finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione che attesti la spesa

sostenuta, unitamente a una relazione del beneficiario del contributo dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto. La banca trasmette la documentazione e la relazione ricevuta al Mediocredito centrale S.p.a.

14. Il Mediocredito centrale S.p.a., sulla base della documentazione di spesa e della relazione, effettua controlli a campione sui soggetti che hanno beneficiato del contributo volti a verificare che non esistano i presupposti per revocare il contributo, secondo quanto stabilito all'art. 3.

Art. 2.

Imprese artigiane

1. Le imprese artigiane interessate a fruire tramite l'Artigiancassa delle agevolazioni previste dall'art. 3, comma 2, del Decreto presentano alla banca dalla quale intendano ottenere il finanziamento la documentazione indicata all'art. 1, comma 2.

2. L'importo massimo ammissibile al contributo dei finanziamenti effettuati dalle banche ai sensi dell'art. 37 della legge n. 949/1952 è fissato in lire 200 milioni; per quanto riguarda i finanziamenti destinati al ripristino delle scorte, tale importo massimo è fissato in lire 70 milioni. L'importo massimo di cui sopra non tiene conto dell'eventuale residua esposizione per precedenti finanziamenti agevolati.

3. I contratti di locazione finanziaria, effettuati ai sensi dell'art. 23 della legge 21 maggio 1981, n. 240, in favore dei soggetti indicati al comma 1 ed aventi quale destinazione l'acquisizione di macchine, attrezzi strumentali ed automezzi, possono beneficiare di un contributo in conto canoni equivalente al contributo in conto interessi spettante ad un corrispondente finanziamento bancario, effettuato ai sensi dell'art. 37 della legge n. 949/1952 ed agevolato ai sensi dell'art. 3 del Decreto.

4. La banca trasmette la domanda per l'ottenimento del contributo ad Artigiancassa con allegata la documentazione indicata al comma 1.

5. Verificata la completezza della documentazione raccolta, i comitati tecnici regionali interessati deliberano, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 4, la concessione del contributo, tenendo conto dell'ordine di ricevimento della documentazione. Entro il medesimo termine, il comitato del Fondo centrale accorda, ove richiesta, la garanzia del Fondo stesso prevista dall'art. 3, comma 4, del Decreto.

6. Ottenuta la delibera, la banca eroga il finanziamento a fronte della presentazione da parte del danneggiato:

dell'attestazione di impresa danneggiata rilasciata dalla camera di commercio, industria ed artigianato competente per territorio;

di documentazione idonea ad attestare gli impegni di spesa.

La banca comunica all'Artigiancassa S.p.a. le erogazioni effettuate.

7. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti è pari al 3% nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. L'Artigiancassa S.p.a. corrisponde al beneficiario, per il tramite della banca che eroga il finanziamento stesso, un contributo agli interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalla banca e la rata calcolata al tasso del 3%. Le banche trasmettono per conto del beneficiario del finanziamento dell'Artigiancassa S.p.a., almeno 30 giorni prima della scadenza di ciascuna rata, una specifica richiesta di erogazione del contributo. Le banche compensano, su richiesta del beneficiario, il contributo in conto interessi ad esso destinato con gli interessi dallo stesso dovuti in base al contratto di cui al comma 3.

8. Per i finanziamenti effettuati ai sensi dell'art. 37 della legge n. 949/1952, il contributo è erogato nei limiti di durata previsti dal decreto del Ministro del tesoro 15 aprile 1975 e successive modifiche. Per i finanziamenti effettuati dalle banche con i «prestiti» accordati dall'Artigiancassa S.p.a., il contributo è erogato per tutta la durata del contratto.

9. Entro il termine del periodo di utilizzo per i finanziamenti concessi dalle banche ai sensi dell'art. 37 della legge n. 949/1952, ovvero entro il termine del periodo di preammortamento per i finanziamenti concessi dalle banche con i «prestiti» dell'Artigiancassa S.p.a., l'impresa danneggiata presenta alla banca finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione che attesti la spesa sostenuta, unitamente a una relazione del beneficiario del contributo dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto. La banca trasmette la documentazione e la relazione ricevuta all'Artigiancassa S.p.a.

10. L'Artigiancassa S.p.a., sulla base della documentazione di spesa e della relazione, effettua controlli a campione sui soggetti che hanno beneficiato del contributo volti a verificare che non esistano i presupposti per revocare il contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 3.

11. Le disposizioni che regolano la concessione dei contributi a valere sul fondo istituito dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e dall'art. 41 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano ai finanziamenti indicati all'art. 3 del Decreto ove non in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Art. 3.

Revoca e cessazione del contributo

1. Il contributo al pagamento degli interessi previsto agli articoli 2 e 3 del Decreto è revocato in caso di mancata destinazione dei finanziamenti agli scopi previsti dagli stessi articoli.

2. L'erogazione del contributo cessa in caso di:

a) estinzione anticipata del finanziamento;

b) cessazione dell'attività dell'impresa danneggiata;

c) fallimento dell'impresa danneggiata.

L'erogazione cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione di fallimento.

3. I contributi erogati e non più dovuti a seguito di revoca o cessazione sono restituiti al Mediocredito centrale S.p.a. e all'Artigiancassa S.p.a. per il tramite delle banche finanziatrici, maggiorati dell'interesse legale, calcolati dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione dei contributi stessi.

Art. 4.

Disciplina transitoria

1. I contributi previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto possono essere concessi anche a fronte di finanziamenti a favore di imprese danneggiate deliberati o erogati prima dell'emanazione delle presenti disposizioni, purché rispondenti alle finalità indicate nel Decreto stesso. A tal fine le imprese interessate presentano la domanda alla banca finanziatrice corredata della documentazione prevista dal presente decreto ministeriale.

Roma, 11 gennaio 1995

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro degli interni
MARONI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

95A0217

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1994.

Aggiornamento delle priorità per aree geografiche della cooperazione allo sviluppo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, della predetta legge 26 febbraio 1987, n. 49, il quale demanda al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) la definizione degli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento;

Visto inoltre il comma 6 del predetto art. 3 della legge n. 49/1987 il quale, alla lettera *a)*, demanda la CICS la determinazione delle priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento della cooperazione italiana allo sviluppo;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 1, comma 21, il quale sopprime fra l'altro il predetto Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS);

Visto altresì il successivo comma 24 dell'art. 1 della legge n. 537/1993 sopra richiamata, il quale prevede che mediante apposito regolamento governativo siano definite le funzioni dei Comitati interministeriali soppressi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante la definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi ed il riordino della relativa disciplina, il quale, all'art. 6, comma 4, attribuisce al CIPE le funzioni del soppresso CICS, di cui agli articoli 3 e 7 della legge 28 febbraio 1987, n. 49;

Vista la delibera CICS n. 44 del 21 maggio 1992 con la quale, fra l'altro, sono state emendate alcune priorità per aree geografiche fissate in precedenza dal medesimo Comitato interministeriale;

Vista la propria delibera del 24 giugno 1994 con la quale sono state aggiornate ulteriormente le priorità, per aree geografiche, della cooperazione allo sviluppo;

Vista la proposta del Ministro degli affari esteri n. 010161 del 9 dicembre 1994;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Delibera:

1. A modifica ulteriore degli articoli 2 e 4 della delibera del CICS n. 44 del 21 maggio 1992, i fondi di cui alla legge n. 49/1987 possono essere utilizzati per consentire all'Italia di partecipare all'azione internazionale di aiuto in favore della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, con facoltà di scegliere la tipologia degli interventi nell'intera gamma di attività di cooperazione previste dalla legge n. 49/1987.

2. I fondi della legge n. 49/1987 potranno essere utilizzati anche per interventi di cooperazione in favore delle Repubbliche nate dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, quali l'Armenia, la Georgia e l'Arzebaijan.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

95A0263

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 gennaio 1995

Dollaro USA	1616,87
ECU	2003,30
Marco tedesco	1059,20
Franco francese	306,28
Lira sterlina	2546,57
Fiorino olandese	944,54
Franco belga	51,378
Peseta spagnola	12,169
Corona danese	268,58
Lira irlandese	2521,99
Dracma greca	6,808
Escudo portoghese	10,256
Dollaro canadese	1134,65
Yen giapponese	16,304
Franco svizzero	1260,42
Scellino austriaco	150,55
Corona norvegese	241,96
Corona svedese	217,54
Marco finlandese	342,48
Dollaro australiano	1229,95

95A0311

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone, con sede in Pomezia (Roma) e unità in Frosinone, Palombara (Roma) e Pomezia (Roma), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 2 giugno 1994 al 1° dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 2 dicembre 1994 al 1° giugno 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Opere idriche, con sede in Cagliari e unità in Massafra (Taranto), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 17 febbraio 1994 al 16 agosto 1994.

La corresponsione del trattamento disposta è ulteriormente prorogata dal 17 agosto 1994 al 16 febbraio 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n 451.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Square D. Company Italia, con sede in Arenzano (Genova) e unità in Arenzano (Genova), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995.

La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iso Rivolta, con sede in Conversano (Bari) e unità in Baggiovara-Conversano (Bari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Italtec, con sede in Napoli e unità in Caivano (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.R. - Sistemi assemblaggio robotizzato, con sede in Torino e unità in Moncalieri (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro trasformazione ligure, con sede in Sestri Levante, (Genova) e unità in Sestri Levante fraz. Riva Trigoso (Genova), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polistone, con sede in Villesse (Gorizia) e unità in Bergamo e Villesse (Gorizia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 27 luglio 1994 al 26 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 27 gennaio 1995 al 26 luglio 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabbiani macchine, con sede in Verolanuova (Brescia) e unità in Verolanuova (Brescia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 30 agosto 1994 al 28 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 1° marzo 1995 al 29 agosto 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.Z. Industria per l'arredamento, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità in Cesano Maderno (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 15 settembre 1994 al 14 marzo 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova Rico, con sede in Impruneta (Firenze) e unità in Impruneta (Firenze), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 14 giugno 1994 al 13 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 14 dicembre 1994 al 13 giugno 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnocavi, con sede in Carugate (Milano) e unità in Carugate (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 23 giugno 1994 al 22 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 23 dicembre 1994 al 22 giugno 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palazzini, con sede in Milano e unità in Canegrate (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994.

La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Ancona, con sede in Ancona e unità in Ancona, Jesi (Ancona), Osimo (Ancona) e Ostra (Ancona), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. G. Stefani, con sede in Thiene (Vicenza) e unità in Thiene (Vicenza), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 28 dicembre 1994 al 27 giugno 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lugli carrelli elevatori, con sede in Carpi (Modena) e unità in Carpi (Modena) e Rio Saliceto (Reggio Emilia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 5 luglio 1994 al 4 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 5 gennaio 1995 al 4 luglio 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c a r.l. Tecnostampa, con sede in Reggio Emilia e unità in Reggio Emilia, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 29 giugno 1994 al 28 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 29 dicembre 1994 al 28 giugno 1995

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c. a r.l. Com, con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna) e unità in Bologna, Forlì, Milano e San Giovanni in Persiceto (Bologna), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dall'11 dicembre 1994 al 31 dicembre 1994.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. Cantiere navale Dante Castracani, con sede in Ancona e unità in Ancona, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Rambaudi, con sede in Rivoli (Torino) e unità in Rivoli (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 6 aprile 1994 al 5 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 6 ottobre 1994 al 5 aprile 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 29 marzo 1993, dipendenti della S.c a r.l. La Bussentina, con sede in Roma, impegnata nei lavori di completamento della variante alla s s n 18 e 517 dal km 19,300 della s.s. n 517 allo svincolo di Buonabitacolo in provincia di Salerno, cantiere di Sanza (Salerno), è autorizzata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1993 al 27 settembre 1993.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 28 settembre 1993 al 5 ottobre 1993

95A0174

«*Curricula*» dei membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

Si pubblicano qui di seguito, ai sensi dell'art 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, i «*curricula*» dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

Antonio SALAFIA, nato il 16 agosto 1935.

- Laureato in giurisprudenza presso l'Università di Roma nel 1958;

- Nel 1960 ha conseguito presso la stessa Università il diploma di perfezionamento in diritto sindacale e del lavoro,

- Iscritto nell'albo degli avvocati e dei procuratori legali del consiglio dell'ordine di Roma nel marzo del 1961,

- Vincitore di concorso pubblico nella avvocatura dell'INPS ha svolto la sua attività professionale per l'Ente dal 1° ottobre 1963,

- Nominato coordinatore centrale del settore penale dell'avvocatura dell'INPS nel 1980;

- Nel marzo del 1985 è stato nominato dal consiglio di amministrazione dell'INPS avvocato generale dell'avvocatura,

- Redattore capo della rivista «Informazione previdenziale»;

- Nel maggio del 1992 è cessato dal servizio per dimissioni volontarie,

- Docente presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

- Autore di numerose pubblicazioni in materia previdenziale,

- Patrocinante in Cassazione, dal 1992 svolge attività libero-professionale

Alberto BRAMBILLA, nato a Merate (Como) il 17 settembre 1950.

- Laurea in scienze politiche indirizzo «Programmazione economica» conseguita presso l'Università statale di Milano nel 1980;

- Corso biennale universitario di scienze statistiche presso l'Università cattolica di Milano (1974-75);

- Corsi di perfezionamento vari in organizzazione e finanza;

- Attualmente lavora presso Fondigest S.p.a., Società di gestione del Gruppo Cariplo, in qualità di «responsabile dei rapporti istituzionali». L'operatività principale è incentrata sullo studio e sviluppo dei nuovi strumenti finanziari, con particolare riferimento ai fondi pensione, ai fondi chiusi e alla partecipazione al capitale di rischio nelle imprese, alle OICVM e ai fondi immobiliari. L'altro aspetto dell'operatività è rivolto alle aziende del Gruppo Cariplo e alle Casse di risparmio partecipate del «Centro» e del «Sud»;

- In precedenza ha ricoperto l'incarico di vice direttore generale della Hunter Douglas Italia (dal 1984 al 1987) ed ha lavorato in altre tre aziende con incarichi di direttore di stabilimento (Malugani S.p.a.), responsabile servizi produttivi (C.G.R. Gruppo Thomson; Generay);

- Ha acquisito elementi di specializzazione in tema di:
- fondi pensione;
- borsa e mercati locali - PMI - Incentivi all'investimento azionario;
- fondi comuni di investimento - OICVM - SICAV;
- Fondi chiusi e fondi immobiliari;

- Ha di recente partecipato in qualità di esperto alla commissione istituita con decreto interministeriale per lo studio propositivo di riforma della previdenza;
- Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha cooperato alla stesura della legge finanziaria 1995 relativamente al comparto previdenziale.

Emiliano AMATO.

- Laureato in giurisprudenza nel 1977 con 110/110 e lode;

- Ha vinto una borsa di studio presso l'Università di Malta;

- Ha frequentato vari corsi di lingua inglese presso colleges di Cambridge (UK);

- Ha collaborato presso la prima cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli svolgendo corsi di esercitazione, oltre a partecipare all'attività scientifica, di ricerca e pubblicazione di alcune note e rassegne;

- Ha prestato la propria attività lavorativa presso l'Alitalia S.p.a. e precisamente presso la Direzione accordi commerciali ed internazionali e relazioni internazionali;

- Ha partecipato a vari corsi presso l'I.F.A.P. (Centro IRI per lo studio delle funzioni direttive) tra i quali: «Marketing dei trasporti», «Marketing dei servizi», «Management delle vendite e relazioni di mercato»;

- È iscritto all'albo degli avvocati e procuratori di Roma dal 1980;

- Ha svolto la propria attività professionale presso lo studio Carnelutti di Roma sino al 31 dicembre 1986, occupandosi prevalentemente di contrattualistica internazionale, di diritto commerciale, societario e del lavoro;

- Ha, altresì, maturato esperienza professionale quale legale esterno di società nazionali, estere, multinazionali, istituti bancari primari e di enti pubblici;

- Ha collaborato all'attività scientifica e didattica della cattedra di diritto internazionale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università «La Sapienza» di Roma, nonché dell'istituto di diritto internazionale e comunitario della stessa Università. Per tale attività ha ottenuto alcuni contratti di «ricercatore» dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

- È stato nominato nelle seguenti cariche:

- consigliere di amministrazione della FMI-Mecfond S.p.a, società del gruppo IRI-Finsider;

- consigliere di amministrazione della Taverna Roma S.p.a., società del gruppo AD Taverna;

- vice presidente del Cedis, Centro studi e documentazione di diritto spaziale;

- consigliere di amministrazione della Siva S.p.a., società dell'Ente nazionale cellulosa e carta;

- consigliere di amministrazione della Carpol S.p.a., società del gruppo Eni-Enichem;

- consigliere di amministrazione della CIT Tours Co., società statunitense del gruppo CIT/Ferrovie dello Stato;

- È membro della «Commissione di studio per il coordinamento e la revisione della disciplina del rapporto di lavoro» istituita presso il Ministero del lavoro con decreto ministeriale 2 agosto 1994;

- È membro della «Commissione di studio per la revisione del testo unico n. 1124/65» istituita presso l'INAIL;

- Collabora presso la cattedra di diritto del lavoro della facoltà di economia e commercio della L.U.I.S.S. Per l'anno accademico 1994/95 è stato incaricato di svolgere una serie di seminari tra i quali: «Il contratto del lavoro», «La previdenza e l'assistenza», «La disciplina degli infortuni e delle malattie professionali», «La tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro».

Prof. avv. Mario CALDARERA, nato a S. Angelo di Brolo (Messina) il 9 marzo 1949.

- Già assistente ordinario di diritto amministrativo e professore associato di contabilità dello Stato e degli enti pubblici nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Messina, è in atto professore straordinario della medesima disciplina nella facoltà di giurisprudenza di Catanzaro ove ricopre anche l'incarico di giustizia amministrativa nel corso di laurea in scienza dell'amministrazione.

- Avvocato cassazionista;

- È autore di numerose pubblicazioni di contabilità dello Stato e di diritto amministrativo.

Nicola SCALZINI.

- Ha fatto parte dell'Ufficio del programma per la redazione del Piano Giolitti e Pieraccini (1965-70), curando la finanza pubblica;

- È stato coordinatore del Servizio finanza pubblica dell'Istituto studi per la programmazione economica (ISPE); in tale qualità ha elaborato il modello per le previsioni a breve e medio termine dell'economia italiana;

- Chiamato al Ministero del bilancio nel giugno 1980 per riorganizzare il servizio di finanza pubblica, ha partecipato alla elaborazione del piano a medio termine;

- Ha fatto parte dei comitati per la congiuntura, presso il Ministero del bilancio, nonché della commissione per gli incentivi alla Cassa per il Mezzogiorno

- Ha collaborato con l'Ufficio studi del Senato sui problemi delle analisi economiche;

- Ha fatto parte del Dipartimento affari economici e sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 1981-82 del gruppo di macroeconomia e del gruppo di finanza pubblica;

- Consigliere del Ministro delle finanze *pro-tempore* è stato responsabile dell'Ufficio studi per i problemi di finanza pubblica presso il Ministero delle finanze (1982-83);

- È stato nominato responsabile del settore finanza pubblica e politica di bilancio del Dipartimento affari economici e sociali della Presidenza del Consiglio per il 1984 e per il 1985.

- Dirigente generale del Ministero del bilancio dal marzo 1987, è stato nominato sempre nel 1987 capo dell'Ufficio per gli affari economici e sociali della Presidenza del Consiglio;

- È stato docente di scienza delle finanze presso l'Università di Teramo negli anni accademici 1983-1984, 1984-1985 e 1985-1986

- Ha fatto parte del comitato di esperti per l'assistenza del Ministro del tesoro sull'attività del Ministero

- Ha ricoperto gli incarichi di capo della segreteria tecnica del Ministro del tesoro, di consigliere economico del vice Presidente del Consiglio coordinando in particolare le trattative Governo-Sindacati-Confindustria, capo della segreteria tecnica del Ministro del bilancio Reviglio curando l'elaborazione della manovra economica del Governo Amato e dei decreti delegati in materia di previdenza, sanità, finanza locale e pubblico impiego.

- Ha fatto parte di numerose commissioni tecniche tra cui.

- del Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria presso il Ministero delle finanze,

- della commissione permanente del Ministero delle finanze per la formulazione dei coefficienti presuntivi di reddito (redditometro),

- della «Task Force» per le politiche di medio periodo istituita dal Ministro del bilancio;

- del comitato degli esperti per la politica fiscale del Ministero delle finanze,

- Partecipa dal 1980 insieme ad altri docenti ed esperti alla elaborazione dei rapporti economici bimestrali del C E R. (Centro Europa Ricerche), di cui è socio fondatore;

- Ha condotto numerose ricerche in materia economica; ha elaborato rapporti, è stato relatore in convegni di economia, ha scritto saggi e articoli in giornali, riviste libri e in documenti ufficiali della pubblica amministrazione. Attualmente collabora prevalentemente con Mondo economico;

- È stato consigliere di amministrazione di alcune società ed enti;

- Fa parte del Comitato per la previsione delle entrate tributarie presso il Ministero delle finanze,

- È coordinatore dell'Ufficio del programma per Roma Capitale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

95A0197

«*Curricula*» dei membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Si pubblicano qui di seguito, ai sensi dell'art 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, i «*curricula*» dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Nevio MASTRAGOSTINO, nato a Roma il 5 agosto 1932.

- In servizio al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dal 1° luglio 1959 a seguito di superamento di concorso nella carriera direttiva del Ministero stesso;

- Promosso primo dirigente dal 20 giugno 1973, è stato titolare della divisione V della Direzione generale dei rapporti di lavoro, nell'ambito della quale ha sempre prestato servizio, acquisendo una particolare professionalità nel settore;

- Promosso per turno di anzianità dirigente superiore dal 1° gennaio 1990;

- Ha svolto — e tuttora svolge — le funzioni di consigliere ministeriale aggiunto addetto alla Direzione generale dei rapporti di lavoro;

- Abilitato all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche,

- Ha frequentato corsi di aggiornamento e perfezionamento,

- Ha svolto vari incarichi (reggenza di altra divisione, rappresentanza del Ministero in convegni, membro del collegio sindacale dell'ENPAS, membro del consiglio direttivo dell'ENGA, ecc),

- Ha pubblicato molti articoli su riviste giuridiche specializzate trattando temi attinenti al diritto del lavoro, al diritto amministrativo, all'economia, fra i quali si citano

- In margine alla proposta revisione dell'ordinamento della dirigenza statale, su burocrazia, 1981,

- L'assenteismo nei pubblici uffici, momento emblematico della dequalificazione culturale della pubblica amministrazione, su burocrazia, 1982,

- Significato sociologico della partecipazione, su lavoro e sicurezza sociale, 1985,

- La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, edito dall'INPS, 1977;

- La convenzione 151 dell'OIL e la disciplina riflessa nella legge quadro sul pubblico impiego, su lavoro e previdenza, Ed Giuffrè, 1979;

- La contrattazione collettiva del pubblico impiego, su burocrazia, 1984,

- Il contratto di lavoro a tempo parziale, linee evolutive nell'esperienza giuridica, 1986,

- La riforma del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su «Costituzione e struttura del Governo», CEDAM, 1988,

- È stato di recente nominato dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. con decreto del Presidente della Repubblica in corso di registrazione

Costantino PASSERINO, nato a Milano il 7 gennaio 1947.

- Laurea in economia e commercio presso l'Università commerciale «L Bocconi» di Milano - anno accademico 1972-73;

- Professore a contratto all'Università degli studi di Pavia per lo svolgimento del corso integrativo di «economia aziendale» nell'ambito dell'insegnamento ufficiale di «medicina del lavoro III» presso la facoltà di medicina e chirurgia I - scuola di specializzazione in medicina del lavoro I per gli anni accademici 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 e 1994-1995 per lo svolgimento dei corsi integrativi di «economia aziendale» ed «economia sanitaria», rivolti in particolare alle tematiche di prevenzione e sicurezza del lavoro e delle relative tematiche assicurative,

- Responsabile della ricerca finalizzata finanziata dal Ministero della sanità per l'anno 1993 dal titolo «Progetto per la definizione e la verifica di un sistema di finanziamento a prestazione dell'attività assistenziale»,

- Dal 1992 presidente del Centro di economia sanitaria del Consorzio pavese per studi post-universitari nell'area economico-aziendale dell'Università degli studi di Pavia;

- Professore a contratto all'Università degli studi di Pavia per lo svolgimento dei corsi integrativi «Il controllo di gestione nelle aziende di produzione non imprese» e «La formazione della strategia d'impresa» nell'ambito rispettivamente dell'insegnamento ufficiale di «programmazione e pianificazione aziendale» e «tecnica industriale e commerciale» presso la facoltà di economia e commercio - corso di laurea in economia e commercio per gli anni accademici 1992-1993 e 1993-1994;

- Nel 1993 nominato con decreto del Ministro della sanità componente gruppo di lavoro per l'innovazione istituzionale, sanitaria e gestionale del S.S.N.;

- Dal 1992 consigliere di amministrzione del Consorzio pavese di bioingegneria e informatica medica promosso dall'Università degli studi di Pavia;

- Dal 1989 membro della Conferenza dei segretari generali degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituita dal Ministero di sanità e componente la commissione della citata conferenza per le sperimentazioni relative al controllo di gestione nelle aziende sanitarie;

- Dal 1991 docente al master in «contabilità, bilancio e controllo finanziario di imprese» promosso dal Consorzio pavese per studi post-universitari nell'area economico aziendale dell'Università degli studi di Pavia;

- Dal 1983 al 1989 docente IPSOA nell'area pianificazione e controllo presso le sedi di Milano e Roma;

- Dall'aprile 1988 a tutt'oggi ricopre la carica di direttore centrale e segretario del consiglio di amministrazione presso la Fondazione clinica del lavoro di Pavia - istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato la cui attività istituzionale è rivolta alla prevenzione dei rischi da lavoro e ambientali, alla riabilitazione delle disabilità e prevenzione delle invalidità.

Principali posizioni e cariche operative precedenti:

- 1987 Finsimac S p.a. - consigliere d'amministrazione;
- 1986 Simac Deutch - amministratore unico;
- 1986 Simac S.p a. - direttore generale;
- 1984 Bassetti Europe - consigliere delegato, textile B.V.;
- 1984 Bassetti France - presidente consiglio di amministrazione;
- 1982 Finbassetti S.p.a. - consigliere di amministrazione;
- 1978 Exportex S p.a. - direttore finanziario - membro comitato esecutivo;
- 1977 Ideal Standard - dirigente industriale-Controller;
- 1973 3M Italia S p a. - capo ufficio controllo gestione

Enrico AUTERI, nato a Firenze il 16 aprile 1936.

- Laureato in giurisprudenza nel 1960, è attualmente procuratore legale;

- Ha ricoperto la carica di direttore risorse umane Fiat S p.a. fino al settembre 1994;

- Lasciato su sua richiesta il servizio operativo, è attualmente presidente ISVOR Fiat S.p.a. per la formazione e l'addestramento e presidente SEPIN (servizi per l'industria), che gestisce in particolare le attività assistenziali per i dipendenti delle società del gruppo;

- Dal 1977 al 1983 ha svolto attività di insegnamento in «gestione del personale» presso la scuola di amministrazione dell'Università di Torino;

- Dal 1985 al 1988 è stato incaricato di «gestione del personale» presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino;

- Dal 1987 è vice presidente ASCAI (Associazione per lo sviluppo delle comunicazioni aziendali in Italia);

- Dal 1992 è membro del comitato tecnico area scuola formazione e ricerca della Confindustria;

- Dal 1993 è stato incaricato di «Gestione d'impresa e politica delle risorse umane» presso il Politecnico di Milano.

Marco MARTINI. Professore ordinario di statistica economica, direttore della scuola di statistica della facoltà di scienze politiche dell'Università statale di Milano.

- Nato a Rho (Milano) il 21 marzo 1944, dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica si è laureato in scienze politiche presso l'Università cattolica del Sacro Cuore nel 1968;

- Dal 1974 al 1976 è stato «esperto» presso l'Istituto statistico delle Comunità europee, con sede in Lussemburgo, dove ha svolto ricerche sulle metodologie per il calcolo dei tassi di equivalenza del potere d'acquisto delle monete per il gruppo di lavoro internazionale sui prezzi;

- Dal 1976 al 1978 ha lavorato come ricercatore presso l'Istituto regionale di ricerca della Lombardia;

- Dal 1977 al 1982 è stato professore incaricato di contabilità nazionale presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Milano;

- Dal 1983 al 1986, avendo superato il concorso di idoneità di seconda fascia, è stato professore associato di contabilità nazionale presso la medesima facoltà;

Dal 1986, avendo superato il concorso per professore di ruolo di prima fascia, è stato chiamato a coprire la cattedra di statistica economica presso la medesima facoltà;

- Ha svolto un'intensa attività in campo scientifico, con numerose pubblicazioni.

Rocco SORACE, nato a Roma il 14 settembre 1932.

- Laureato in giurisprudenza presso l'Università di Roma nell'anno 1955;

- Procuratore legale dal 1957;

- Ha conseguito nel 1960, presso l'Università di Roma, il diploma di perfezionamento in diritto sindacale e del lavoro;

- Ha svolto attività sindacale, con particolare riferimento ai problemi del lavoro e della previdenza sociale, presso la Confcommercio sino a rivestire la qualifica di segretario generale aggiunto;

- Cessato dal servizio per dimissioni volontarie nel settembre 1992;

- Autore di pubblicazioni in materia previdenziale;

- Consigliere di amministrazione dell'INPS e membro del comitato esecutivo dal 1977 al 1985 e successivamente dal 1989 al 1993;

- Presidente del comitato amministratore della gestione pensionistica commercianti fino al 1993;

- Membro, nella qualità di esperto, della commissione Castellino per la riforma del sistema pensionistico;

- Designato come componente nel prossimo consiglio del CNEL.

Ruggiero FERRARA, nato a Napoli il 7 dicembre 1940.

- Laureato in scienze politiche;

- Funzionario nel ruolo dei servizi amministrativi dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato dal 10 febbraio 1968;

- Dirigente del medesimo ruolo dal 30 novembre 1984;

- Dal 27 settembre 1977 comandato presso il Gabinetto dell'on.le Ministro del Tesoro - Ufficio legislativo;

- Dal 14 marzo 1994 capo della segreteria del Sottosegretario di Stato, on le Antonio Rastrelli;

- Iscritto all'Albo dei giornalisti dell'ordine interregionale del Lazio e Molise, elenco pubblicisti dall'8 agosto 1962;

- Iscritto all'Albo nazionale dei revisori dei conti (tra gli incarichi ricoperti si ricorda il revisorato presso l'U.S.L. n. 5 della regione Emilia-Romagna, nonché altri incarichi minori presso istituti professionali in Emilia e in Liguria);

- Docente nei corsi di preparazione alle carriere delle assemblee legislative organizzati dalla facoltà di scienze politiche della Libera università internazionale degli studi sociali (LUISS) di Roma;

- Docente nei seminari organizzati dal «Centro alti studi difesa» - Ministero della difesa - Roma.

Michelangelo D'URSO, nato a Solofra il 17 aprile 1930

- Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università di Napoli il 15 novembre 1952;

- Nell'amministrazione dello Stato dal febbraio del 1953, a seguito di concorsi pubblici, prima nella carriera direttiva delle intendenze di finanza e dal 1957 nella carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro;

- Dirigente dal 1973 e dirigente generale dal gennaio 1992,

- Presidente del collegio sindacale del Mediocredito centrale;

- Presidente del collegio sindacale della sezione per il Credito cooperazione presso la B.N.L.

95A0198

«*Curricula*» dei membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica.

Si pubblicano qui di seguito, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, i «*curricula*» dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica.

Bartolo GALLITTO, nato a Floridia (Siracusa) il 1° agosto 1921.

- Nel 1952, quale vincitore di concorso, fu assunto dall'INPS, nel ruolo legale, dove prestò servizio fino al 1979;

- Dal 1° gennaio 1980, per due consigliature, fu nominato consigliere di amministrazione dell'INPS,

- Nel 1981 fu nominato presidente del patronato ENAS;

- Ha rappresentato, presso il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, tutti i professionisti iscritti negli appositi albi speciali legali dei vari enti pubblici;

- Ha partecipato, spesso in qualità di relatore, a numerosi seminari e convegni in materia previdenziale;

- È direttore della rivista, a diffusione nazionale «La tutela del lavoro» e collabora a riviste di settore.

- È stato nominato vice commissario dell'INPDAP nel 1994, carica che esercita tutt'oggi

Massimo GIRARDI, nato a Santa Croce sull'Arno il 27 agosto 1943.

- Laureato in giurisprudenza a pieni voti all'Università di Pisa con tesi di laurea in diritto del lavoro in data 8 febbraio 1966 con relatore il prof. Pera e controrelatore il prof. Natoli;

- Assistente universitario volontario presso l'Istituto di diritto civile - prof. Ugo Natoli - con indirizzo specifico alla materia del diritto del lavoro e della previdenza sociale;

- È autore di pubblicazioni edite dalla rivista trimestrale del lavoro;

- Esercita dal 1966 la professione di avvocato, sia nel campo penale che nel campo civile con ampia esperienza nel diritto del lavoro e della previdenza sociale;

- Patrocinante in Cassazione dal 1986;

- Attuale presidente della camera penale di Livorno, aderente all'Unione delle camere penali italiane.

Salvatore CARDINALE, nato a Mussomeli (Caltanissetta) il 20 giugno 1948.

- Nel 1972 consegue la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Palermo discutendo la tesi su «La immunità giurisdizionale dello Stato straniero»;

- Dal 1972 al 1978 ha esercitato la professione forense,

- Dal 1976 al 1980 ha collaborato con l'Istituto di scienze amministrative e sociali di Palermo (ISAS) partecipando a numerose ricerche, studi e stages sui problemi dell'economia e dell'occupazione con particolare riferimento alle aree depresse del Meridione, i territori montani e le aree di declino industriale,

- Dal 1979 al 1984 ha ricoperto la carica di Presidente della comunità montana della Quisquina, ente di diritto pubblico tra comuni montani per la redazione di un piano di sviluppo socio-economico della Sicilia centrale, collaborando al contempo, con i titolari *pro-tempore* delle cattedre di economia politica (prof. Li Donni) e di economia montana (prof Asciuto) dell'Ateneo palermitano,

- Dal 1982 al 1987 è stato dirigente di azienda industriale pubblica, ricoprendo importanti incarichi in seno all'Ente porto di Palermo e, occupandosi, principalmente, di vertenze sindacali, di organizzazione del lavoro, di problematiche previdenziali ed assistenziali sia interessanti direttamente l'azienda che, di riflesso, il mercato di comparto. Anche in atto, sempre per conto dell'Ente porto di Palermo, continua ad occuparsi delle complesse tematiche interpretative ed applicative della legge 28 gennaio 1994, n 84, con particolare riferimento ai riflessi sul piano occupazionale per i lavoratori del settore;

- Eletto deputato al Parlamento nella X legislatura ed XI legislatura (1987-1994), ha fatto parte delle commissioni parlamentari permanenti giustizia e trasporti. Notevole la sua attività parlamentare, sia con attività ispettive, che di studio e di iniziativa, in materie inerenti il lavoro, la formazione professionale e la previdenza ed assistenza sociale,

- Da segnalare l'attività pubblicistica su problemi di attualità giuridica e di sviluppo socio-economico, sulle problematiche inerenti la gestione del mercato del lavoro e la collaborazione ad importanti riviste

Bruno CAMILLERI, nato il 19 giugno 1952

- Laureato in giurisprudenza presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli,

- Iscritto all'Albo degli avvocati e procuratori dal 16 luglio 1979 esercita nell'ambito della corte di appello di Napoli,

- Svolge l'attività professionale prevalentemente nel campo del diritto civile e del lavoro ed è titolare di un avviato studio professionale costituito in forma di associazione fra professionisti;

- Consulente e legale fiduciario di numerose aziende e società (nel campo assicurativo le maggiori compagnie assicurative, quali la Fondiaria S.p.a. ecc., oltre che le Ferrovie dello Stato nel campo delle controversie di lavoro), è stato per quattro bienni consigliere presso l'Ordine forense campano ricoprendo, altresì, le cariche di tesoriere e segretario,

- Collabora a riviste specializzate nel settore del lavoro e assicurativo;

- Ha partecipato, anche in qualità di relatore, ad importanti convegni a carattere nazionale in materia di politica del lavoro e di razionalizzazione e semplificazione delle procedure previdenziali

Bruno BUGLI, nato a Roma il 18 febbraio 1940

- Vincitore di pubblico concorso, dal 1959 è assunto alle dipendenze degli Ospedali riuniti di Roma con la qualifica di funzionario; da circa quindici anni è dirigente con la qualifica di direttore amministrativo;

- Laureato in economia e commercio all'Università degli studi di Roma nell'anno accademico 1962-1963;

- Frequenta nell'anno accademico 1964-1965 il corso annuale per perfezionamento per dirigente d'azienda presso la CIDA, conseguendo il relativo diploma;

- Nel 1969 entra nel sindacato UIL-Sanità, rivestendo nel tempo varie cariche fino a quella di segretario generale nel 1976;

- Nel congresso confederale della UIL del luglio 1977 viene eletto segretario confederale;

- Membro del Consiglio sanitario nazionale dal gennaio 1982 alla fine del 1988,

- Dal 24 febbraio 1989 è membro del consiglio di amministrazione dell'Unipol dal quale si dimette il 22 giugno 1989;

- Dall'8 giugno 1989 è membro del consiglio di amministrazione della società di assicurazione «Lavoro e previdenza», dal quale si dimette nel dicembre 1989;

- Dal 24 novembre 1989 è stato eletto dal consiglio di amministrazione dell'INPS vice presidente dell'Istituto; attualmente è vice commissario straordinario;

- Membro del Bureau dell'AISS - Associazione internazionale per la sicurezza sociale, eletto nell'assemblea di Acapulco del 1992 in rappresentanza dell'Italia;

- Dal 13 giugno 1990 è nominato consigliere di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, carica che riveste tuttora;

- Su designazione del consiglio di amministrazione della B.N.L. entra a far parte della sezione speciale Credito fondiario prima ed attualmente del consiglio di amministrazione e dell'esecutivo del Credito Fondiario S.p.a.;

- Su designazione del consiglio di amministrazione della B.N.L. è membro del consiglio di amministrazione e dell'esecutivo dell'Efibanca S.p.a.

Giuseppe Mario SCALI, nato a Locri (Reggio Calabria) il 30 marzo 1939, dopo regolare corso di studi classici consegue la maturità classica presso la Scuola militare «Nunziatella» di Napoli.

- Consegue la laurea di giurisprudenza presso l'Università degli studi di Messina;

- Inizia l'attività lavorativa già durante il corso universitario svolgendo mansioni esecutive (autista, dattilografo e impiegato d'ordine presso varie amministrazioni pubbliche);

- Dal 1963 - vincitore di concorso pubblico, per titoli ed esami, è applicato di segreteria presso l'ospedale civile di Locri;

- Dal 1968, a seguito di concorso, è vice direttore amministrativo dell'ente ospedaliero di Locri;

- Dal 9 marzo 1973, comandato alla regione Calabria, presso il Dipartimento servizi sanitari e sociali, è dirigente del Servizio assistenza sanitaria;

- Dal 9 gennaio 1976 è coordinatore del Dipartimento servizi sanitari e sociali della regione Calabria;

- Dal 1° gennaio 1980 è capo di Gabinetto del presidente della regione Calabria;

- Dall'ottobre 1984 vice segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

- Dal 1989 svolge le funzioni di segretario della conferenza Stato-regioni;

- Negli anni 1989 e 1990 esercita, altresì, le funzioni di segretario dell'Autorità per l'Adriatico e quelle di coordinatore della segreteria tecnica;

- Dal 1990 e fino alla conclusione dei relativi lavori (aprile 1992) svolge, altresì le funzioni di segretario del Comitato interministeriale per l'adeguamento del tratto appenninico dell'autostrada Firenze-Bologna (variante di valico Firenze-Bologna);

- Nominato dirigente generale nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 2 agosto 1991 è capo del Dipartimento per le politiche comunitarie dal gennaio 1992 fino a giugno 1993;

- Dal luglio 1992 e fino al giugno 1993 è, altresì, capo del Dipartimento per gli affari regionali e capo dell'Ufficio di segreteria della conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

- Da giugno 1993 è capo del Dipartimento per gli affari regionali, capo dell'Ufficio per le riforme elettorali ed istituzionali, nonché capo dell'Ufficio di segreteria della conferenza Stato-regioni;

- Dall'agosto 1994, capo dipartimento per gli affari regionali e commissario ad acta presso l'E.N.I.T.

Nei vari anni componente di molteplici organismi e commissioni di studio istituiti presso la Presidenza del Consiglio i Ministri.

È autore di articoli e pubblicazioni a stampa su questioni istituzionali.

94A0199

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse).

Provvedimento n. 15/1995 del 9 gennaio 1995

Specialità medicinale: «SORMODREN» 50 compresse da 4 mg.

Titolare A.I.C.: Knoll Ag di Ludwigshafen/Rhein (Germania), rappresentata in Italia dalla società Ravizza farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa, 35.

Modifica apportata: produttore: la produzione, le operazioni di controllo degli eccipienti, i controlli di processo ed il controllo del prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla società Ravizza farmaceutici S.p.a. nello stabilimento comune sito in Muggiò (Milano), via Europa, 35, ferma restando l'esecuzione delle operazioni di controllo del principio attivo da parte della società estera titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ludwigshafen/Rhein.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 14/1995 del 9 gennaio 1995

Specialità medicinale: «PEFLACIN» 1 fiala da 400 mg 5 ml e.v.

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. G. Winckelmann, 2.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società Rhone-Poulenc Rorer Pharma Specialites nello stabilimento sito in Livron (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 13/1995 del 9 maggio 1995

Specialità medicinale: «MICLAST» pomata dermatologica (tubo da 30 g) e crema vaginale (tubo da g 78 + 12 applicatori vaginali monouso).

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso di Porta Ticinese, 89.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società Farmila farmaceutici Milano S.p.a. nello stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano), via E. Fermi, 50.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 10/1995 del 9 gennaio 1995

Specialità medicinale: «CEFODIE», nelle seguenti preparazioni e confezioni:

i.m. flac. polv. 500 mg + sir. preriemp. solv.;

i.m. flac. polv. 1 g + sir. preriemp. solv.;

i.v. flac. polv. 500 mg + sir. preriemp. solv.;

i.v. flac. polv. 1 g + sir. preriemp. solv.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore: la produzione del flaconcino liofilizzato, il confezionamento ed i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla società Laboratorios SmithKline & French S.A. nello stabilimento sito in Alcalà (Spagna), con esecuzione dei controlli anche da parte della società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n 8/1995 del 9 gennaio 1995

Specialità medicinale· «AKINETON» 60 compresse da 2 mg.

Titolare A.I.C.: Knoll AG di Ludwigshafen/Rhein (Germania), rappresentata in Italia dalla Società Ravizza farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa, 35

Modifica apportata produttore: la produzione, le operazioni di controllo degli eccipienti, i controlli «in process» e il controllo sul prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla Società Ravizza farmaceutici S p.a. nello stabilimento sito in Muggiò (Milano), via Europa, 35.

Decorrenza di efficacia del provvedimento· dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Provvedimento n 7/1995 del 9 gennaio 1995

Specialità medicinale. «RIOSTEN» (5 fiale 50 U I , 5 fiale 100 U I , flac. spray 50 U.I. e flac spray 100 U.I.).

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 332/4.

Modifica apportata denominazione: la specialità medicinale sopra indicata è ora denominata «Quosten»

Numeri di A I.C.:

5 fiale iniettabili da 50 U I - A I.C. n. 027702051 (in base 10) 0UFDT3 (in base 32);

5 fiale iniettabili da 100 U I. - A.I.C. n. 027702063 (in base 10) 0UFDTH (in base 32),

flaconcino spray nasale da 50 U.I. - A.I C n. 027702075 (in base 10) 0UFDTV (in base 32),

flaconcino spray nasale da 100 U.I. - A I.C. n. 027702087 (in base 10) 0UFDU7 (in base 32)

Decorrenza di efficacia del provvedimento dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

I lotti già prodotti, recanti la denominazione ed i numeri di A.I.C. precedentemente autorizzati, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n 6/1995 del 9 gennaio 1995

Specialità medicinale «MICROLAX» 6 microclismi da 5 ml

Titolare A.I.C.: Eurospital S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia, 122.

Modifiche apportate·

denominazione: la specialità medicinale sopra indicata è ora denominata «Novilax»;

numeri di A.I.C.: 6 microclismi da 5 ml - A I C n. 020578047 (in base 10) 0MMZRZ (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

I lotti già prodotti, riportanti la denominazione precedentemente autorizzata, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*

Provvedimento n 5/1995 del 9 gennaio 1995

Specialità medicinale· «GRANOLEINA 100 SIFI» 30 perle in blister.

Titolare A I C.: S.I.F.I S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via N. Coviello 15/B

Modifica apportata: produttore· le operazioni di produzione ed incapsulamento della specialità medicinale sopra indicata continuano ad essere effettuati dalla Società R.P. Scherer S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia. Le operazioni terminali di confezionamento del prodotto stesso sono ora eseguiti sia dalla Società R.P. Scherer S p.a. nello stabilimento sito in Aprilia, sia dalla Società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monterosso Etneo - Aci S. Antonio (Catania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 4/1995 del 9 gennaio 1995

Specialità medicinale: «MIXOBAR» nelle seguenti preparazioni e confezioni:

100% (4 fustini multidose da 5 L),

ventricolo 60% (50 bicchieri monodose da 200 ml),

ventricolo 60% (50 bicchieri monodose da 230 ml);

ventricolo 60% (4 fustini multidose da 5 L);

colon 40% (4 fustini multidose da 5 L),

esofago 100% (5 tubi da 200 ml);

70% D.C. (4 fustini multidose da 5 L).

Titolare A I.C.· Byk Gulden Italia S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto, 1.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla Società Byk Gulden Lomberg nello stabilimento sito in Konstanz (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. MI 3/95 del 9 gennaio 1995

Specialità medicinale· «DALACIN C fosfato» fiala da 2 ml/300 mg e fiala da 4 ml/600 mg.

Titolare A.I.C.: Upjohn S A. - Puurs (Belgio), rappresentata in Italia dalla Società Upjohn S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G. E. Upjohn, 2.

Oggetto del provvedimento estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: la clindamicina è indicata nel trattamento delle gravi infezioni sostenute da germi anaerobi sensibili, nonché nel trattamento delle gravi infezioni sostenute da stafilococchi, streptococchi e pneumococchi. Un trattamento con clindamicina, per lo più associata ad un antibiotico aminoglicosidico, può essere preso in considerazione come alternativa nella terapia di infezioni ginecologiche e pelviche acute da Chlamydia trachomatis quando l'impiego dell'antibiotico di scelta, le tetracicline, è controindicato.

Trattamento delle infezioni opportunistiche da Toxoplasma gondii e Pneumocystis carinii in pazienti immunocompressi.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. 375/1994 del 30 dicembre 1994

Specialità medicinale: «BETRONE», nelle forme e confezioni:

3 fl. liof. × U.I. 1.000 000 + 3 f solv. × ml 1 - n. A I C . 028701062 (in base 10) 0VCWD6 (in base 32);

1 fl. liof. × U.I. 3 000.000 + 1 f solv. × ml 2 - n A I C 028701074 (in base 10) 0VCWDL (in base 32);

3 fl liof. × U I. 3 000 000 + 3 f solv × ml 2 - n A.I C 028701086 (in base 10) 0VCWDY (in base 32),

3 fl. liof. × U.I. 600.000 + 3 siringhe × ml 1,2 di solv. + 3 contagocce per la preparazione gocce oculari - n A I C.· 028701098 (in base 10) 0VCWFB (in base 32),

tubo pomata × g 5 da U.I. 100.000 - n. A I.C.. 028701100 (in base 10) 0VCWFD (in base 32).

Titolare A.I.C.. Italfarmaco S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Fulvio Testi, 330.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale. la specialità medicinale sopra indicata è ora denominata «Betron R»;

numeri di A.I.C.:

3 fl. liof. × U.I. 1.000.000 + 3 f solv. × ml 1 - n. A.I.C.: 028701112 (in base 10) 0VCWFS (in base 32);

1 fl. liof. × U.I 3.000.000 + 1 f solv. × ml 2 - n. A.I.C.: 028701124 (in base 10) 0VCWG4 (in base 32);

3 fl. liof. × U.I. 3.000.000 + 3 f solv. × ml 2 - n. A.I.C.: 028701136 (in base 10) 0VCWGY (in base 32);

3 fl. liof. × U.I. 600.000 + 3 siringhe × ml 1,2 di solv. + 3 contagocce per la preparazione gocce oculari - n. A.I.C.: 028701148 (in base 10) 0VCWGW (in base 32);

tubo pomata × g 5 da U.I. 100.000 - A.I.C : 028701151 (in base 10) 0VCWGZ (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

I lotti già prodotti, recanti la denominazione precedentemente autorizzata, devono essere ritirati dal commercio a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. MI 1/95 del 9 gennaio 1995

Specialità medicinale: «METASTRON» soluzione acquosa sterile per iniezione endovena.

Titolare A.I.C.: Amersham Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. F. Quintiliano, 30.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: Metastron è indicato come adiuvante o in alternativa alla radioterapia con sorgente esterna nella terapia del dolore da metastasi ossee secondarie a carcinoma prostatico dopo il fallimento della terapia ormonale.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Decreto n. 140/1994 del 31 dicembre 1994

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carlo Imbonati 24, codice fiscale 07608290156.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Pharmacia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch 1-2, codice fiscale 07089990159. Per le specialità medicinali di cui trattasi resta confermata la situazione produttiva già autorizzata a nome della precedente società titolare delle autorizzazioni all'immissione in commercio, tenendo conto che con decreti n. 897 del 31 dicembre 1994 e n. 899 del 31 dicembre 1994 le autorizzazioni all'attivazione degli stabilimenti di produzione, controllo e confezionamento rispettivamente siti in Ascoli Piceno, località Marino del Tronto, e in Nerviano (Milano), via Milano 68, a seguito della fusione per incorporazione, sono state trasferite a nome della società Pharmacia S.p.a.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto n. 133/1994 del 30 dicembre 1994

Specialità medicinale: «TIMPILO 4» soluzione oftalmica, nella confezione: flacone da 5 ml.

Titolare A.I.C.. Merck Sharp & Dohme S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale 00422760587.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme - Chibret (Francia), rappresentata in Italia dalla società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale 00422760587

Denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale sopra indicata è ora denominata: «Timicon 4».

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto n. 132/1994 del 30 dicembre 1994

Specialità medicinale: «TIMPILO 2» soluzione oftalmica, nella confezione: flacone da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale 00422760587.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme - Chibret (Francia), rappresentata in Italia dalla società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale 00422760587.

Denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale sopra indicata è ora denominata: «Timicon 2».

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto n 131/1994 del 30 dicembre 1994

Specialità medicinale: «TAXOL (PACLITAXEL)» soluzione concentrata iniettabile per uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Bristol-Myers Squibb S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Paolo di Dono, 73, codice fiscale 00082130592.

Produttore:

la società Bristol Caribbean Inc. nello stabilimento sito in Mayaguez (Portorico);

i controlli e le operazioni terminali di confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Sermoneta (Latina), via del Murillo.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone da 30 mg/5 ml di soluzione concentrata per infusione venosa: n. A.I.C.: 028848012 (in base 10) 0VJCWD (in base 32); classe: *a)* per uso ospedaliero (H); prezzo L. 506.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 635, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994 sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: principio attivo: paclitaxel 30,0 mg; eccipienti: olio di ricino poliossietilato (Cremophor EL), etanolo, nei quantitativi indicati nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: Taxol è indicato per il trattamento del carcinoma metastatizzato dell'ovaio quando la terapia standard, contenente derivati del platino, non sia risultata efficace.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decreto MTR 2/1995 del 9 gennaio 1995

Specialità medicinale: «PYRALVEX» gengivario, nelle sottocitate confezioni:

flacone gocce da 10 ml - n. A.I.C. 005268038 (in base 10) 050SL6 (in base 32);

flacone gocce da 30 ml - n. A.I.C. 005268040 (in base 10) 050SL8 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona, 39, codice fiscale 00190430132.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Norgine Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Cimarosa, 19, codice fiscale n. 11116290153.

Produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società Laboratoires Norgan nello stabilimento sito in Parigi (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto n. 1/1995 del 9 gennaio 1995

Specialità medicinale: «URBASON SOLUBILE», nelle sottoelencate preparazioni e confezioni:

3 fiale di liofilizzato da 20 mg + 3 fiale di solvente - n. A.I.C.: 018259022 (in base 10) 0KF72G (in base 32);

1 fiala di liofilizzato da 40 mg + 1 fiala di solvente - n. A.I.C.: 018259034 (in base 10) 0KF72U (in base 32);

1 fiala di liofilizzato da 250 mg + 1 fiala di solvente - n. A.I.C.: 018259059 (in base 10) 0KF73M (in base 32);

1 fiala di liofilizzato da 20 mg + 1 fiala di solvente - n. A.I.C.: 018259085 (in base 10) 0KF74F (in base 32).

Titolare A.I.C.: Hoechst AG di Francoforte sul Meno (RFG), rappresentata in Italia dalla società Hoechst Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. U. Traiano, 18, codice fiscale n. 00849620158.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C. Hoechst Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. U. Traiano, 18, codice fiscale n. 00849620158. La specialità medicinale continua ad essere prodotta, controllata e confezionata dalla società Hoechst AG nello stabilimento sito in Francoforte sul Meno (RFG).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 16/1995 del 13 gennaio 1995

Specialità medicinale: «NEO-CROMATON BICOMPLESSO 5.000» «NEO CROMATON BICOMPLESSO 10.000» 10 flaconcini con tappo serbatoio per uso orale.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3.

Modifiche apportate: confezionamento: in sostituzione del confezionamento in «flaconcino di cloruro di polivinile contenente lo sciroppo estemporaneo + tappo serbatoio separatore in polietilene e tranciatore a vite in polistirolo contenente il principio attivo, ancorato al collo del flaconcino mediante una ghiera di alluminio» è ora autorizzato il confezionamento in «flaconcino di polietilentereftalato contenente lo sciroppo estemporaneo + tappo serbatoio separatore in polietilene contenente il principio attivo».

Validità: il periodo di validità del prodotto è ora ridotto da trentasei a ventiquattro mesi.

Produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società Laboratori Guidotti S.p.a., nello stabilimento sito in Pisa, via Trieste, 40.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 17/1995 del 13 gennaio 1995

Specialità medicinale: «CALISVIT» 10 flaconcini con tappo serbatoio per uso orale.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3.

Modifiche apportate: confezionamento: in sostituzione del confezionamento in «flaconcino di cloruro di polivinile contenente lo sciroppo estemporaneo + tappo serbatoio separatore in polietilene e tranciatore a vite in polistirolo contenente il principio attivo, ancorato al collo del flaconcino mediante una ghiera di alluminio» è ora autorizzato il confezionamento in «flaconcino di polietilentereftalato contenente lo sciroppo estemporaneo + tappo serbatoio separatore in polietilene contenente il principio attivo».

Validità: il periodo di validità del prodotto è ora ridotto da trentasei a ventiquattro mesi.

Produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società Laboratori Guidotti S.p.a., nello stabilimento sito in Pisa, via Trieste, 40.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 18/1995 del 13 gennaio 1995

Specialità medicinale: «SUSTENIUM» 10 flaconcini con tappo serbatoio per uso orale.

Titolare A.I.C.: Malesci Istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora, 22/24.

Modifiche apportate: confezionamento: in sostituzione del confezionamento in «flaconcino di cloruro di polivinile contenente lo sciroppo estemporaneo + tappo serbatoio separatore in polietilene e tranciatore a vite in polistirolo contenente il principio attivo, ancorato al collo del flaconcino mediante una ghiera di alluminio» è ora autorizzato il confezionamento in «flaconcino di polietilentereftalato contenente lo sciroppo estemporaneo + tappo serbatoio separatore in polietilene contenente il principio attivo».

Validità: il periodo di validità del prodotto è ora ridotto da trentasei a ventiquattro mesi.

Produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società Laboratori Guidotti S.p.a., nello stabilimento sito in Pisa, via Trieste, 40.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 1/1995 del 7 gennaio 1995

Specialità medicinale: «VELAMOX» 12 capsule × mg 500 - 12 compresse × g 1 - flac. granulare pediatrico.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifiche apportate:

composizione (limitatamente agli eccipienti): una capsula da mg 500 contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: magnesio stearato mg 5; involucro: testa rossa: eritrosina (E 127) mg 0,448; indigotina (E 132) mg 0,019; biossido di titanio (E 171) mg 0,448; gelatina mg 43,885. Corpo (giallo): ossido di ferro giallo (E 127) mg 0,672; biossido di titanio (E 171) mg 0,672; gelatina mg 65,856;

una compressa × g 1 contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: magnesio stearato mg 2,67; poliplasdone XL mg 45,73; aroma menta piperita mg 8; aspartame mg 20;

granulare pediatrico: una dose da 6,67 ml contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: sodio citrato anidro mg 18, acido citrico anidro mg 3,28; sodio edetato mg 3,00; sodio benzoato mg 4,92, aroma pesca mg 17,50; aroma fragola mg 22,51; aroma limone mg 70,85 e saccarosio q.b. a mg 3.280.

Produttore:

la preparazione granulare pediatrico sopraindicata è ora prodotta e controllata anche dalla società Beecham S.A. nello stabilimento sito in Heppignies (Belgio);

la preparazione compresse × g 1 è ora prodotta e controllata anche dalla società SmithKline Beecham Laboratories Pharmaceutiques nello stabilimento sito in Mayenne (Francia) o dalla società SmithKline Beecham S.A. nello stabilimento sito in Poligono Industrial-Toledo (Spagna);

la preparazione capsule × mg 500 è ora prodotta e controllata anche dalla società SmithKline Beecham Laboratories Pharmaceutiques nello stabilimento sito in Mayenne (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 2/1995 del 7 gennaio 1995

Specialità medicinale: «EPARINA FORMENTI» nelle forme:

1 flac. × 5 ml da 1.000 U.I./ml;

5 flac. × 5 ml da 5.000 U.I./ml;

25 flac. × 5 ml da 25.000 U.I./ml.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43.

Modifica apportata: produttore: la produzione ed i controlli della specialità medicinale sono ora effettuati dalla società Zanoni S.p.a. nello stabilimento sito in Santhià (Vercelli). Le operazioni terminali di confezionamento continuano ad essere effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Origgio (Varese), come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento· dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 3/1995 del 7 gennaio 1995

Specialità medicinale: «ANSEREN 45» - 10 capsule × mg 45;

Specialità medicinale: «ANSEREN 30» - 15 capsule × mg 30;

Specialità medicinale: «ANSEREN 15» - 30 capsule × mg 15.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale n. 233, km 20,5.

Modifica apportata: produttore: la produzione delle capsule, il loro condizionamento in blister, il confezionamento in astucci di cartone ed i controlli sul prodotto finito sono ora effettuati anche dalla Ciba-Geigy Ltd nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera). Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A0265

BANCA D'ITALIA

Nomina dei commissari straordinari e dei componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ostuni - Credito cooperativo - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ostuni.

Il direttore generale della Banca d'Italia, con provvedimento del 27 dicembre 1994, ha nominato i signori dott. Massimo Chiavelli e rag. Luigi Fabiani commissari straordinari e i signori avv. Bruno Assumma, avv. Raffaello Carinci e dott. Silvio Tirdi componenti del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ostuni (Brindisi) - Credito cooperativo - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ostuni (Brindisi), in amministrazione straordinaria.

95A0267

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANI
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S A S
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietraro

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue. **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C. ESSEGICI
Via F Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI.CA M.
Piazza S G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 1 5 0 9 5 *

L. 1.300